



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE**

AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Dipartimento dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 21/09/2018

L'Istruttore incaricato
G. Diniello

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	☐ Autorità di Gestione
Tipo materia	☐ PSR Puglia 2014/2020
Misura/Azione	MISURA 8 SOTTOMISURA 8.6
Privacy	☐ NO
Pubblicazione integrale	☐ SI

N. 200 del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 001/DIR/2018/000 200

OGGETTO: P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”.

Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali”.

Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno.

Il giorno 21/09/2018 in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47;

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;





VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.6, geom. Marcello Marabini, riferisce:

VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTI gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell'11/03/2014, che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE**

AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06/08/2014, n. 908 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- VISTO** il Regolamento (UE) della Commissione del 18/12/2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- VISTO** il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 14/12/2015, n. 2333 che modifica il Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il SIGC, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all'approvazione e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
- VISTO** il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTA** la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
- VISTO** il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10/07/2017 n. 1242 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- VISTO** il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2017 n. 2393 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE**

AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

VISTE la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 06 settembre 2018 C(2018) 5917, la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017 C(2017) 499, la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 05/05/2017 C(2017) 3154, la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 27/07/2017 C(2017) 5454 e la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 31/10/2017 C(2017) n. 7387 che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 della Commissione.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 16 del 10/03/2016 con la quale è stato definito l'assetto organizzativo del PSR Puglia 2014-2020 e la relativa attribuzione di responsabilità e funzioni;

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 122 del 27/05/2016 con la quale sono conferiti gli incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020;

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 193 del 12 settembre 2018 con la quale sono state approvate le Modifiche dei criteri di selezione del PSR Puglia 2014-2020 già approvati con DAG n.191 del 15.06.2016 e modificati con DAG n.1 dell'11.01.2017, n.145 dell'11.07.2017, n.171 del 05.09.2017 e n.265 del 28.11.2017;

RILEVATO che, tra i compiti dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l'emanazione dei Bandi attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l'attivazione degli stessi.

Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di:

- approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 8 *"Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste"* - Sottomisura 8.6 *"Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali"*, come riportato nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento.
- stabilire che:
 - i termini per la compilazione, stampa e rilascio delle DdS nel portale SIAN sarà consentita a decorrere dal 15° giorno e sino al 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.;
 - la documentazione cartacea, di cui all'Allegato A, dovrà essere trasmessa dal richiedente entro il 75° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE**

AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

**Il Responsabile della Sottomisura 8.6
(Geom. Marcello Marabini)**

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 118/2011 e s.m.i.)**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- **di prendere atto** di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
- **di approvare**, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste"- Sottomisura 8.6 "Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali", come riportato nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento.





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE**

AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

- **di stabilire che:**
 - i termini per la compilazione, stampa e rilascio delle DdS nel portale SIAN sarà consentita a decorrere dal 15° giorno e sino al 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.;
 - la documentazione cartacea, di cui all'Allegato A, dovrà essere trasmessa dal richiedente entro il 75° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.
- **di pubblicare** il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.psr.regione.puglia.it;
- **di dare atto** che il presente provvedimento:
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - sarà trasmesso all'A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
 - è adottato in originale ed è composto da n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate e da un allegato A) composto da n. 63 (sessantatre) facciate, vidimate e timbrate.

L'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)





REGIONE
PUGLIA



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020

Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste"

Art. da 21 a 26 Reg.(UE) n. 1305/2013

Sottomisura 8.6 "Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali"
(art. 26 Reg. UE n. 1305/2013 e art. 41 Reg. UE n. 702/2014)

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO BANDO 2018

IL PRESENTE ALLEGATO È COMPOSTO
DA N. 63 FOGLI.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PSR PUGLIA 2014-2020

Allegato A alla DAdG n. 200 del 21/09/2018

- 1 -



INDICE

1. PREMESSA	4
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
3. PRINCIPALI DEFINIZIONI	9
4. OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA 8.6 - CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA	14
5. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO.....	15
6. LOCALIZZAZIONE	16
7. RISORSE FINANZIARIE.....	16
8. DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO.....	16
9. SOGGETTI BENEFICIARI	16
10. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	17
11. IMPEGNI	19
12. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E COSTI AMMISSIBILI	20
13. ENTITA' DELL'AUTO PUBBLICO E TIPOLOGIA DI PROGETTO	24
14. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DDS E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE	24
15. ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA.....	28
16. CRITERI DI SELEZIONE.....	29
17. AMMISSIBILITA' AGLI AIUTI DELLA SOTTOMISURA.....	31
17.1. Provvedimento di ammissibilità agli aiuti della sottomisura	31
17.2. Provvedimento di concessione agli aiuti della sottomisura	32
18. TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI	33
18.1. Imprese esecutrici dei lavori	33
18.2. Operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di Diritto Pubblico.....	33
18.3. Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro	34
18.4. Varianti e adattamenti tecnici	35
19. AMMISSIBILITA' ED ELEGGIBILITA' DELLE SPESE	36
19.1. Imputabilità, Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza	36
19.2. Legittimità e trasparenza delle spese	37
19.3. Limitazioni e spese non ammissibili	37
19.4. IVA, altre imposte e tasse	37



20. TIPOLOGIA E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DdP	39
20.1. DdP dell'anticipo	39
20.2. DdP dell'acconto	40
20.3. DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere.....	40
20.4. Documentazione probante per le DdP Acconto e Saldo.....	41
20.5. Istruttoria e controlli delle DdP	41
21. VINCOLI DI INALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE.....	42
22. ESCLUSIONE, DECADENZA, IRREGOLARITA', RIDUZIONI, RECUPERI	42
23. OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	44
24. RICORSI E RIESAME	44
25. CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	46
26. VERIFICABILITA'E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)	47
27. DISPOSIZIONI GENERALI.....	47
28. RELAZIONI CON IL PUBBLICO	49
29. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	49

ALLEGATO 1 - Specie autoctone utilizzabili per la sottomisura 8.6

ALLEGATO 2 - Richiesta di autorizzazione per la consultazione dei fascicoli aziendali (compilazione - stampa e rilascio domande di sostegno PSR Puglia 2014/2020) e formulari degli interventi

ALLEGATO 3 - Richiesta autorizzazione di primo accesso al portale Sian

ALLEGATO 4 – Modello PMA: aumento del valore economico



1. PREMESSA

Con il presente Bando si attiva la Sottomisura 8.6 *“Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali”* del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia, con particolare riferimento alla definizione dei soggetti beneficiari e dei requisiti di ammissibilità, agli impegni previsti dalla scheda della sottomisura ed alle procedure di carattere generale per la presentazione delle Domande di Sostegno.

Con successivi provvedimenti dell'ADG PSR Puglia 2014-2020, potranno essere stabiliti ulteriori dettagli procedurali in merito alla presentazione della documentazione relativa ai progetti di investimento, alla definizione dei controlli di ammissibilità e degli impegni derivanti dalla concessione degli aiuti.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa Comunitaria

- Forest Action Plan, GU C56 del 26/02/1999;
- Regolamento (CE) n.995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
- Strategia forestale dell'UE (GU C56 del 26/02/1999) e COM(2013) 659 del 20/09/2013.
- Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, n.1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione (FC), sul Fondo Europeo Agricolo dello Sviluppo Rurale (FEASR) e sul Fondo Europeo degli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FC e sul FEAMP, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
- Regolamento (UE) del 17/12/2013, n.1305/2013 sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, n.1306 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, n.1307 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga i Regg. (CE) n.637/2008 e n.73/2009.
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, n.1308 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regg. (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007.
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, n.1310 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno da parte del FEASR, modifica il Reg. (UE) n. 1305/2013 per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Reg. (CE) n. 73/2009 ed i Regg. (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014.
- Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01).
- Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n.1407 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *“de minimis”*.
- Regolamento (UE) della Commissione dell'11/03/2014, n.639 che integra il Reg. (UE) n.1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale Regolamento.
- Regolamento (UE) della Commissione dell'11/03/2014, n.640 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la



revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

- **Reg. (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014** che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
- **Regolamento (UE) della Commissione dell'11/03/2014, n.807** che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
- **Regolamento della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702** che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricoli e forestali e nelle zone rurali e che abroga il Reg. (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 dell'1/07/2014).
- **Regolamento (UE) della Commissione del 17/07/2014, n.808** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.
- **Regolamento (UE) del 17/07/2014, n.809** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il (SIGC), le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- **Regolamento (UE) della Commissione dell'11/03/2014, n.907** che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- **Regolamento (UE) della Commissione del 22/07/2014, n.834** che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.
- **Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01 "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.**
- **Regolamento (UE) della Commissione del 06/08/2014, n.908** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.
- **Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412**, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR, successivamente modificata con Decisioni C(2017) n. 499 del 25.01.2017, C(2017) n. 3154 del 27.07.2017 e C(2017) n. 7387 del 31.10.2017.
- **Regolamento (UE) della Commissione del 14/12/2015, n.2333** che modifica il Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il SIGC, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- **Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242** che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- **Regolamento (UE) della Commissione del 04/05/2016, n.1393** recante modifica del Reg. delegato UE n. 640/2014 che integra il Reg. UE n. 1306/2013 per quanto riguarda il (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
- **Regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017** che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della



politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

Normativa Nazionale

- **R.D.L. del 30/12/1923, n.3267**, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.
- **Legge del 29/04/1949, n.264**, "Cantieri di rimboschimento, di lavoro, di sistemazione montana".
- **Legge del 08/11/1986, n.752**, definita come "Legge Pluriennale di spesa per il settore agricolo".
- **Legge del 23/12/1986, n.898**, "Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo" e s.m.i. (Legge del 04/06/2010, n.96).
- **Legge del 07/08/1990, n.241**, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- **D.P.R. del 01/12/1999, n.503**, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma, del D.lgs. n. 173 del 30/04/1998.
- **Legge del 21/11/2000, n.353** "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".
- **Decreto Ministeriale del 03/09/2002** - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000. (GU Serie Generale n.224 del 24-9-2002).
- **Decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445** su "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- **Decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99** "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art 1, com.2, let. d), f), g), l), e), della Legge 7/03/2003, n. 38";
- **Decreto Legislativo del 10/11/2003, n.386**, "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione".
- **D.M. del 16/06/2005**, recante le Linee guida di programmazione forestale (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005 n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio.
- **Decreto Legislativo del 03/04/2006, n.152**, recante Norme in materia ambientale (GU n. 88 del 14/04/2006).
- **Decreto Legislativo del 09/04/2008, n.81 e s.m.i.**, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF)**, proposto dal MiPAAF e dal Ministero dell'Ambiente ha ricevuto l'approvazione finale dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18/12/2008.
- **Legge del 07/07/2009, n.88** recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee" – Legge Comunitaria 2008 [G.U. n.161 del 14/07/2009 – Suppl. ord. n. 110] e s.m.i [sentenza 22/05/2013, n. 103 in G.U. 05/06/2013 n. 23].
- **Decreto Legislativo del 30/12/2010, n.235**, "Modifiche ed integrazioni al D.lgs. del 07/03/2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della Legge del 18/06/2009, n. 69"



- **Decreto MiPAAF del 12/01/2015, n.162**, riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- **Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82** "Codice dell'amministrazione digitale".
- **Legge Nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296** sulla Regolarità contributiva.
- **Decreto Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell' 11 marzo 2008** "Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale".
- **Linee Guida sull'Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020**, emanate dal MiPAAF Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11/02/2016.
- **Decreto Legislativo 18/04/2016, n.50**, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- **Decreto Legislativo del 19 aprile 2017, n. 56** "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
- **Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50/2016**, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.
- **Decreto Ministeriale del 18 gennaio 2018**, recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22** "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" (GU n.71 del 26-3-2018).
- **Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34** "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali".

Normativa Regionale

- **Deliberazione del 19/06/1969 e Deliberazione del 21/07/1969, n. 891**, "Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale".
- **Legge Regionale del 09/12/2002, n.19 art.9 comma 8**, "Approvazione Piano di bacino della Puglia, stralcio assetto idrogeologico e delle relative misure di salvaguardia".
- **Delibera di approvazione del 30/11/2005 n.39**, del PAI da parte del Comitato Istituzionale.
- **Norme Tecniche di attuazione del PAI**, Piano di Assetto Idrogeologico emesse dall'Autorità di Bacino della Puglia.
- **D.G.R. del 28/12/2005, n.1968**, "Piano Forestale regionale" linee guida di programmazione forestale.
- **Legge Regionale del 26/10/2006, n.28** "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e Reg. Regionale attuativo n.31/2009.
- **Determinazione Dirigente Servizio Foreste del 21/12/2009, n.757** istituzione del Registro Ufficiale dei



Fornitori di Materiale forestale di Moltiplicazione della Regione, aggiornata con Determinazione del Servizio Foreste n. 44 del 21/06/2011 e n. 211 del 11/12/2015 e con Determinazione della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 167 del 29/08/2017.

- **D.G.R. del 11/04/2012, n.674** "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Puglia" aggiornato con D.G.R. n.140 del 10/02/2015.
- **Legge Regionale del 03/07/2012, n.18** "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012", art.23 "Progetti finanziati con fondi strutturali".
- **Regolamento Regionale del 03/05/2013, n.9** "Istituzione dell'Albo Regionale delle Imprese Boschive", successivamente modificato con il Regolamento Regionale n.3 del 3/03/2016 ed in vigore dal 24/03/2016.
- **D.G.R. del 06/08/2014, n.1784**, Piano Forestale regionale - Aggiornamento Linee guida 2005-2007 ed estensione validità alla programmazione forestale 2014-2020.
- **D.G.R. del 16/02/2015, n.176**, di Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) e successive Norme Tecniche di Attuazione (NTA), modifiche ed aggiornamenti.
- **Regolamento Regionale del 11/03/2015, n.9**, "Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico".
- **D.G.R. del 30/12/2015, n.2424**, Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C(2015)8412 del 24/11/2015.
- **Regolamento Regionale del 10/05/2016, n.6**, recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del D.P.R. 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC).
- **Determinazione del Dirigente Sezione Alimentazione del 15/02/2016, n.49**, Attuazione Decreto Legislativo 29/03/2004 n.99 e s.m.i.
- **Determinazione Dirigente Settore Alimentazione n.356/ALI del 30/08/2007** "Criteri e disposizioni per il rilascio delle certificazione sulle qualifiche imprenditoriali in agricoltura".
- **Legge Regionale del 26/10/2016, n.28**, "Misure di Semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica".
- **Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n.905 del 07 giugno 2017, "Art.13 — L.R. n. 13/2001 — Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche — Aggiornamento"**, pubblicata sul BURP n. 73 del 23 giugno 2017 (per brevità denominato Listino Prezzi Regionale).
- **Determinazione dell'Autorità di Gestione 8 agosto 2017, n.163 — Reg. UE n.1305/2013** su sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR — Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 — Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg. UE n.702/2014, esentabili dall'obbligo di notifica di cui all'art.108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell'art.72 del TFUE.
- **Determinazione dell'Autorità di Gestione 5 settembre 2017, n.171** di modifica dei criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020, precedentemente approvati con Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15.06.2016.
- **Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 2 ottobre 2017, n.114, Art.13 L.R. n.13/2001 — Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche — Aggiornamento- — Listino Prezzi Regionale Anno 2017**, modifiche Capitolo E cod 03.31 e Capitolo OF, pubblicata sul BURP n. 114 del 2 ottobre 2017.
- **Regolamento Regionale 13/10/2017, n.19 - "Modifiche al Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n.10 - Tagli Boschivi"**, recante le procedure tecnico - amministrative da adottarsi per i tagli boschivi e per il taglio delle piante sparse di interesse forestale in Puglia.
- **Determinazione dell'Autorità di Gestione del 16 febbraio 2018, n.41** recante "PSR Puglia 2014-2020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione Check-List di verifica delle procedure d'appalto".



- **Determinazione dell'Autorità di Gestione del 29 maggio 2018, n. 121** – PSR Puglia 2014-2020. Condizionalità ex ante: G4 (appalti pubblici). Adozione check list di verifica delle procedure d'appalto in sostituzione delle check list della DAG n. 41/2018.
- **Determinazione dell'Autorità di Gestione del 12 settembre 2018, n. 193** – PSR Puglia 2014-2020. Modifiche dei criteri di selezione del PSR Puglia 2014-2020 approvati con DAG n. 191 del 15.06.2016 e modificati con DAG n. 1 dell'11.01.2017, n. 145 dell'11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017 e n. 265 del 28.11.2017.

3. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Autorità di Gestione (ADG): rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente.

Comitato di Sorveglianza: istituito con D.G.R. n.3 del 21/01/2016, svolge le funzioni di cui all'art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013, con nomina dei componenti con D.P.G.R. n. 120 del 03/03/2016.

Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del "quadro strategico comune" (QSC) di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Focus Area: le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.

MiPAAF: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Organismo pagatore (di seguito OP): i servizi e gli organismi di cui all'art. 7, del Reg. (UE) n.1306/2013, individuati nella Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

S.P.A./S.T.A.: Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, distinti per province (Bari/Barletta, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto).

Fascicolo aziendale (FA) cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (D.P.R. n.503/99, art.9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.lgs. n.173/98, art.14 comma 3). Esso comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (D.P.R. n.503/99, art.10 comma 5). Ai sensi dell'art. 3 del Decreto MiPAAF prot. n. 162 del 12/01/2016 il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale. L'insieme dei documenti ed informazioni essenziali, comuni ai diversi procedimenti amministrativi e che costituiscono il fascicolo aziendale, si configura come "documento informatico" ai sensi dell'articolo 20, del 07/03/2005, n. 82.

Consistenza territoriale del Fascicolo: l'insieme delle superfici, degli identificativi catastali e degli annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (D.P.R. n. 503/99, art.3, co 1, lettera f), nonché di altre caratteristiche del territorio, quali: fascia altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc.



Beneficiario: come definito dal Reg. (UE) n.640/2014, un agricoltore quale definito nell'art.4, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e di cui all'articolo 9 dello stesso Regolamento e/o il beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell'azienda da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L'utilizzo di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.

Domanda di Pagamento (di seguito DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione del sostegno, per l'erogazione dello stesso nelle forme consentite: anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo.

Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione ad un determinato regime di sostegno.

Azienda ai sensi dell'art. 4, lett. b), Reg. (UE) n.1307/2013: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.

Azienda forestale: una o più particelle di foresta e altre aree boschive che costituiscono una unità dal punto di vista della gestione o utilizzo.

Imprenditore agricolo: come definito dal par.8.1 lett. a) del PSR Puglia 2014-2020: Secondo l'art. 2135 del Codice Civile, è "imprenditore agricolo" colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo - silvicoltura - allevamento di animali - attività connesse. Sono "connesse" le attività, dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione relative a prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali sono dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Imprenditore Agricolo Professionale (IAP): come definito dall'art.1 comma 1 del D. Lgs. n.99/2004, integrato dal D. Lgs. n.101/2005, è colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n.1257/1999, dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime, almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale di lavoro.

Bosco o foresta, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del D.lgs 34/2018 "I termini bosco, foresta e selva sono equiparati" ed ancora il comma 3 dello stesso articolo: "sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento".

Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 34/2018 "fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilati a bosco:

a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della **macchia mediterranea**, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico



regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;

b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;

d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;

f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi."

E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla Legge 18/07/1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.

Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 34/2018 "fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non rientrano nella definizione di bosco:

a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea;

b) l'arboricoltura da legno, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera n) , le tartufaie coltivate di origine artificiale, i nocciuleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k) , del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;

d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

Formulario degli Interventi (Formulario): modulo predefinito con campi da compilare a cura del richiedente e del tecnico incaricato alla redazione del progetto di sottomisura; tale Formulario è funzionale all'acquisizione ed alla gestione dei dati e delle informazioni utili alla determinazione degli interventi ammissibili, all'attribuzione dei punteggi e delle priorità previsti dai criteri di selezione e alla definizione



della spesa ammissibile e del relativo contributo. Il Formulário è adottato con apposito provvedimento dell'ADG.

Interventi precedenti la trasformazione industriale del legname e su "piccola scala": investimenti inferiori a 300.000,00 Euro se eseguiti direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale, singole o associate, da aziende di prima trasformazione del legname o che producono assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi; per le segherie la capacità massima di lavorazione dei macchinari produttivi finanziati non deve essere superiore ai 5000 m³/anno, con un limite assoluto di materiale tondo in ingresso nella segheria di 10.000 m³. Sono sempre considerati trasformazione industriale le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati. La produzione di cippato o pellets si considera su piccola scala quando eseguita direttamente dalle aziende che gestiscono terreni forestali, dalle imprese di utilizzazione forestale o da loro associazioni e per investimenti non superiori a 100.000,00 Euro.

Linee Guida per la progettazione e la realizzazione degli interventi di sottomisura (Linee Guida): documento tecnico a supporto delle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, emanate dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale in collaborazione con gli altri Enti interessati dalla gestione degli iter autorizzativi. Le Linee Guida vengono adottate con Determinazione dell'Autorità di Gestione e saranno oggetto di modifiche ed integrazioni sulla base della interlocuzione con gli Enti competenti nel rilascio dei titoli abilitativi a conclusione degli iter autorizzativi, nonché sulla base dell'esperienza di attuazione della sottomisura.

Piano di Gestione Forestale (di seguito PGF) o strumento equivalente: documento tecnico a validità pluriennale con il quale vengono definiti gli obiettivi che si vogliono perseguire nel medio periodo, gli orientamenti di gestione e le operazioni dettagliate per realizzare tali scopi. Il piano di gestione forestale dovrà garantire una continuità nell'erogazione di beni e servizi, fissando criteri e modalità operative nel segno della sostenibilità ecologica, tecnica ed economica, nell'ottica di applicazioni di strategie di lungo periodo che tengano conto del valore complessivo del bosco, dell'ambiente e del lavoro umano. Il piano di gestione forestale dovrà contenere specifiche misure volte alla gestione mirata dei boschi per le specie di vertebrati e invertebrati forestali. Ai fini dell'adesione alle Sottomisure della Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, il PGF deve essere adottato per superfici di intervento accorpate superiori a 50 Ha. Per **strumento equivalente** si intende un piano conforme alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa nel 1993, ovvero i Piani di tutela e Gestione dei Siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette, i Piani di Conservazione e Piani di Coltura (redatti da tecnici forestali) previsti dalla prescrizioni di massima e polizia forestale.

Aiuti "de minimis": le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al Reg. n.1407/2013 che non rispettano tutti i criteri di cui all'art.107, paragrafo 1, del Trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art.108, paragrafo 3, del Trattato; nel caso di aiuti de minimis vige il limite di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Piccole e Medie Imprese (PMI): aziende le cui dimensioni rientrano entro certi limiti occupazionali e finanziari prefissati. Ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE comprendono:

- **Micro Impresa:** impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- **Piccola Impresa:** impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;

- **Media Impresa:** impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Impresa non in difficoltà: le imprese beneficiarie non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite nel Reg. (UE) n.702/14 e nelle Comunicazioni della Commissione n.2014/C e n.249/01, relative agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.



Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Direttiva n.2013/34/UE (1);
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del RD del 16/03/1942, n.267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per le imprese agricole così come definite dall'articolo 2135 del codice civile e per i beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati.

Superficie agricola: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n.1307/2013.

Superficie non agricola: tutte le superfici non boscate e quelle che non rientrano nella definizione di terreno agricolo; tutte le superfici periurbane ed extraurbane che nei Piani regolatori dei Comuni risultino con destinazione diversa da quella agricola (aree verdi, aree artigianali, industriali, ecc.). Sono esclusi i pascoli, i prati, i prati pascolo. Tra le superfici non agricole sono compresi gli incolti, definibili come superfici non in produzione negli ultimi due anni precedenti la presentazione della domanda di finanziamento.

Silvicoltori: coloro che esercitano un insieme delle attività che hanno per obiettivo la conservazione, la gestione, la rinnovazione e l'impianto dei boschi.

Prodotti forestali legnosi: tutti i prodotti derivati dal legno, compresa la carta e cellulosa.

Prodotti forestali non legnosi: Ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. d) del D.lgs 34/2018, sono definiti "prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso il legno in ogni sua forma".

Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito V.I.A.): procedura tecnico-amministrativa finalizzata alla formulazione di un giudizio preventivo in ordine alla compatibilità ambientale di un progetto di nuove opere e/o modifiche sostanziali delle esistenti suscettibile di provocare effetti rilevanti sull'ambiente globalmente considerato. Pertanto, oggetto è la compatibilità (e non la sostenibilità), intesa come *"La coerenza e la congruità delle strategie e delle azioni previste da piani e programmi, nonché degli interventi previsti dai progetti, con gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e della qualità della vita, di valorizzazione delle risorse, nel rispetto altresì delle disposizioni normative comunitarie, statali e regionali"*. Ai sensi dell'art.23 della Legge Regione n.18 del 03/07/2012, *Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali.*

Valutazione di Incidenza Ambientale (di seguito V.INC.A.): procedimento di carattere preventivo cui è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Costituisce lo strumento per garantire il



raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio. Essa si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. Ai sensi dell'art.23 della Legge Regione n.18 del 03/07/2012, *al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali.*

VCN: Verificabilità e Controllabilità delle Misure. Sistema informatico reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite Check list.

Impegni, Criteri ed Obblighi (di seguito I.C.O.): connessi all'ammissibilità agli aiuti delle sottomisure, a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione al Bando e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali I.C.O. ai fini del V.C.M. (Valutazione Controllabilità Misure - art.62 Reg. (UE) n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati: in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (C.d. passi del controllo).

4. OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA 8.6 - CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA

La Sottomisura 8.6 sostiene interventi per l'esecuzione di investimenti materiali e immateriali volti ad incrementare il potenziale economico delle foreste, ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti forestali e a migliorare l'efficienza delle imprese attive nell'utilizzazione e trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti forestali.

L'attuazione della Sottomisura 8.6 mira all'ammodernamento e miglioramento dell'efficienza delle imprese impegnate nell'utilizzazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi. La sottomisura, inoltre, è finalizzata al "miglioramento strutturale" del patrimonio forestale esistente, mediante:

- l'accesso alle innovazioni e alle nuove tecnologie da parte delle imprese beneficiarie;
- l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti legnosi e non legnosi.

La Sottomisura risponde ai seguenti fabbisogni:

- **Fabbisogno di intervento n.09** - Processi di ammodernamento con diversificazione di attività e di prodotti e miglioramento tecniche produzione/allevamento;
- **Fabbisogno di intervento n.27** - Incremento produzione e consumo in loco energia prodotta, per promuovere autosufficienza energetica impianti di produzione

Essa contribuisce in maniera diretta ed indiretta alle Priorità e Focus Area, come di seguito rappresentato:

Priorità	Focus Area	Tipo di Contributo
2 - Crescita quantitativa e miglioramento qualitativo di infrastrutture e servizi alle imprese (produzioni qualità)	2.a - Migliorare le prestazioni economiche ed incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato, nonché la diversificazione delle attività;	Diretto
5 - Ammodernamento attrezzature e tecniche irrigue e riconversione produttiva verso specie e colture a ridotto fabbisogno idrico	5.c - Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bio-economia	Indiretto



5. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

La sottomisura si articola in tre azioni realizzabili negli ambiti territoriali specificati al successivo paragrafo 6, che vengono di seguito elencate, con le corrispondenti tipologie di intervento:

Azione 1 - Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali:

L'azione 1 mira al miglioramento della qualità del prodotto e al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e prevede i seguenti interventi:

1.1 - Adeguamento innovativo delle dotazioni tecniche di macchinari e attrezzature per il taglio, allestimento, esbosco e trasporto, interventi di prima lavorazione in bosco dei prodotti legnosi e non legnosi; acquisto di attrezzature e materiali per il taglio, allestimento, esbosco, cippatura e pellettatura su piccola scala. Tali attrezzature sono finalizzate alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità del prodotto e al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro.

1.2- Realizzazione, ammodernamento e adeguamento di vivai forestali destinati alla produzione di piantine forestali, per soddisfare il fabbisogno aziendale, da realizzarsi nella medesima zona forestale, su terreni legittimamente condotti dal richiedente (cfr. lettera g) paragrafo 10).

Azione 2 - Investimenti e pratiche forestali sostenibili finalizzate ad accrescere il valore economico delle foreste:

L'azione 2 è finalizzata al miglioramento della struttura, composizione e densità dei boschi e all'incremento del valore economico delle formazioni boschive, e prevede i seguenti interventi:

2.1 - Interventi selvicolturali con finalità produttive (boschi produttivi ex-ante), in relazione all'utilizzo artigianale, industriale dei prodotti legnosi e/o funzionali all'ottenimento di prodotti non legnosi: conversione dei cedui semplici in fustaia (tagli intercalari, diradamenti selettivi), dei cedui composti e dei cedui matricinati ad alto fusto;

2.2 - Interventi selvicolturali per il recupero e la valorizzazione produttiva (boschi produttivi ex - post) dei boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, in relazione all'utilizzo dei prodotti legnosi e/o all'ottenimento di prodotti non legnosi: tramarratura, riceppatura, rinfoltimenti con specie autoctone di latifoglie nobili per boschi di latifoglie; sfolli, diradamenti nelle compagini più dense e rinfoltimenti in quelle più rade con latifoglie per i boschi di conifere;

Azione 3 - Elaborazione di Piani di Gestione Forestale e loro strumenti equivalenti:

L'azione 3 è funzionale all'ottimizzazione della gestione delle risorse forestali e prevede un unico intervento:

3.1 - Spese per la redazione dei Piani di Gestione Forestale (PGF) o strumenti equivalenti, comprensivi degli onorari di professionisti e consulenti. L'elaborazione di piani di gestione forestale e loro strumenti equivalenti, ai sensi dell'art. 45 del Reg. (UE) n.1305/2013, comma 2, lettera e), sia come attività a sé stante e/o come parte di un investimento, necessari anche all'ottenimento della certificazione forestale (es.: Forest Stewardship Council - FSC e/o Programme for Endorsement of Forest Certification schemes - PEFC). La tipologia ed i requisiti minimi dei PGF sono stabiliti nelle Linee Guida della Sottomisura 8.6

Ulteriori dettagli circa la tipologia degli interventi e dei progetti di investimento vengono illustrati nei successivi paragrafi 12 e 13.

6. LOCALIZZAZIONE

La Sottomisura 8.6 si applica su tutto il territorio regionale. In ogni caso, gli interventi devono essere conformi alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo.

Ulteriori precisazioni e limitazioni saranno dettagliate all'interno delle specifiche Linee Guida regionali e/o ulteriori Disposizioni Attuative.

7. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse previste dal presente Bando per il finanziamento delle DdS ammontano a **2,00 Meuro**.

8. DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni comunitarie del Reg.(UE) n.702/2014, applicando le regole di cumulo previste dall'articolo 8.

Il criterio generale cui le disposizioni normative fanno riferimento è che gli aiuti non possono essere

cumulati con altri aiuti di stato o aiuti "de minimis", in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo dell'aiuto più elevati fissati in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Non sono concessi aiuti di stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati (c.d. clausola Deggendorf). A riguardo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 46 della Legge n. 234 del 24/12/2012, in particolare per quel che riguarda le modalità di verifica del rispetto di questa condizione.

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, paragrafo 14, del Reg. (UE) n. 702/2014.

Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/2013 del 24/12/2013.

Pertanto occorre rispettare le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del massimale degli aiuti concedibili nell'arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri regolamenti soggetti al "de minimis".

A tal fine si applica il concetto di impresa unica ovvero si deve considerare l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni stabilite all'articolo 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

9. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti richiedenti il sostegno previsto dalla Sottomisura 8.6 sono:

- a) Silvicoltori privati;
- b) Amministrazioni comunali e loro Consorzi;
- c) PMI;
- d) Fornitori di soli servizi e titolari di aree forestali che forniscono servizi di gestione per altre proprietà forestali, purché iscritti all'Albo regionale delle imprese boschive alla data di rilascio della DdS.

Nei casi in cui i macchinari forestali acquistati siano destinati al servizio di più aziende forestali, tale condizione dovrà essere chiaramente indicata nella DdS, nel Formulario degli interventi e nell'ulteriore documentazione richiesta.

Sono esclusi dalla partecipazione al presente Avviso i soggetti richiedenti che non rispettino le condizioni di ammissibilità e che si trovino in una delle seguenti condizioni:



- In difficoltà, così come definite dall'Art. 2, punto (14), del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
- In stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria o nei cui confronti sia pendente un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni.
- Che risultino "inaffidabili", in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, Art. 48, cioè soggetti per i quali, nel precedente Periodo di Programmazione dello Sviluppo Rurale oppure nell'attuale, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli sostegno con recupero di somme indebitamente percepite, senza che sia intervenuta la restituzione delle stesse. Non si considera "inaffidabile" il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia al sostegno per cause di forza maggiore.

10. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità sono correlate alla tipologia di investimento ed alla tipologia di progetto, secondo quanto specificato nel presente paragrafo. In ogni caso, preliminarmente alla compilazione/stampa/rilascio della DdS, i soggetti interessati dovranno risultare iscritti all'anagrafe delle Aziende Agricole tramite costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale come previsto dal DM n. 162 del 12/01/2015.

Il sostegno può essere concesso anche ai detentori di aree forestali che con i macchinari acquistati forniranno servizi di gestione delle foreste ad altri imprenditori forestali, oltre alla propria azienda. Nell'ambito di questa Sottomisura sono compresi anche i fornitori di soli servizi. Tale condizione dovrà essere chiaramente indicata nella DdS, nel Formulario degli Interventi e nell'ulteriore documentazione richiesta.

Nei casi in cui i macchinari forestali acquistati siano destinati al servizio di più aziende forestali, tale condizione dovrà essere chiaramente indicata nella DdS, nel Formulario degli interventi e nell'ulteriore documentazione richiesta.

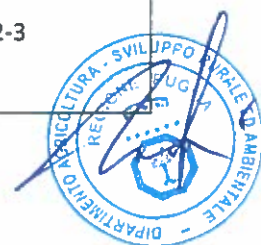
La produzione di cippato o pellets si considera su piccola scala quando eseguita direttamente dalle aziende che gestiscono terreni forestali, dalle imprese di utilizzazione forestale o da loro associazioni e per investimenti non superiori a 100.000 €.

Il richiedente dovrà possedere, alla data di presentazione della DdS e mantenere per l'intera durata dell'operazione finanziata, i seguenti requisiti.

Condizioni soggettive

- Appartenere alla categoria indicata nel paragrafo 9 "Soggetti Beneficiari" della Sottomisura 8.6;
- Essere iscritto all'Anagrafe delle Aziende Agricole con Fascicolo Aziendale aggiornato e validato;
- Non essere Impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- Rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva (DURC) – Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Essere nelle condizioni di "assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell'Unione Europea" (Codice dei contratti - Decreto Legislativo 18/04/2016, n.50);
- Essere nelle condizioni non ostative all'ottenimento della Certificazione Antimafia, ove pertinente.

Condizioni di ammissibilità dei terreni oggetto di intervento	Azione
g) legittima conduzione di superfici forestali oggetto di richiesta di intervento, secondo quanto previsto dalla circolare Agea n.120 del 01/03/2016 e s.m.i., nel caso di interventi selvicolturali (Azione 2), realizzazione ed adeguamento di vivai forestali (Azione 1 int. 2) e di redazione di PGF (Azione 3);	1- 2-3



h) possesso di una superficie boscata minima di 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri;	1-2-3
i) possesso di un PGF o strumento equivalente, nel caso di aziende con superfici boscate accorpate maggiori di 50 ha, in situazione ante intervento.	2

I requisiti di cui alle lettere b), g) e h) non si applicano in caso di Ditte che non posseggono superfici boscate ma che forniscono servizi di gestione per altre proprietà forestali, che dovranno essere iscritte all'Albo regionale delle imprese boschive, di cui alla L.R. 4/2009, alla data di rilascio della DdS per la partecipazione al Bando per l'azione 1 intervento 1.1. Per le Ditte proprietarie di superfici forestali che partecipano alla medesima azione, l'obbligo di essere iscritte all'Albo delle imprese boschive deve essere soddisfatto prima della chiusura del programma di investimento.

Le condizioni di ammissibilità del progetto sono correlate alla tipologia di azione, di cui al precedente paragrafo 5:

Condizioni di ammissibilità del progetto	Azione
j) conformità del progetto rispetto a quanto specificato nel presente bando e nelle Linee Guida regionali della sottomisura 8.6;	1 – 2 – 3
k) impiego di specie autoctone di latifoglie nobili munite di certificazione di origine e fitosanitaria, compatibili con le condizioni ambientali e pedo-climatiche dell'area di intervento (come riportate nell'allegato 1);	2
l) raggiungimento del punteggio minimo ammissibile di sottomisura pari a 12 punti (cfr. paragrafo 15 Criteri di selezione);	1 – 2 – 3
m) rispetto del massimale complessivo di investimento, secondo quanto previsto dal paragrafo 13 del presente bando;	1 – 2 – 3
n) fornire, in fase di progettazione, informazioni adeguate circa l'aumento di valore economico aggiunto atteso, all'interno delle aree forestali, a seguito degli interventi sovvenzionati, attraverso la redazione di un Piano di Miglioramento Aziendale come da Allegato n.4; (esonero per le Ditte fornitrici di servizi forestali che non posseggono aree boscate)	1 e 2
o) presentazione documentazione di cantierabilità, che attesti la conformità degli interventi proposti in progetto alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo ed ai vincoli presenti nell'ambito di intervento (Valutazione di Incidenza Ambientale per interventi ricadenti in aree Natura 2000, ove di pertinenza; Valutazione di Impatto Ambientale per interventi con potenziali rischi per l'ambiente, ove di pertinenza; eventuali altri procedimenti autorizzativi, ove di pertinenza);	azione 1 intervento 1.2 e azione 2
p) nei casi previsti dalla normativa generale vigente in tema di appalti, di cui al D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., espletamento delle procedure di gara ed assegnazione definitiva dei lavori all'impresa aggiudicataria. Predisposizione check list di "autocontrollo" ai sensi della D.A.G n.121/2018.	1 – 2 – 3

Tutti i suddetti requisiti dovranno sussistere, per le azioni di pertinenza, alla data di rilascio della DdS, ad eccezione dei requisiti di cui alle lettere i), o) e p), per i quali:

- per il requisito di cui alla lettera i), se ne dovrà dimostrare il possesso entro 180 gg dal provvedimento di ammissibilità agli aiuti della sottomisura, fatta eccezione per i casi in cui la concessione degli aiuti riguarda i soli interventi previsti dall'Azione 1, attuati da PMI che non gestiscono direttamente superfici forestali ma che forniscono servizi di gestione forestale;
- per il requisito di cui alla lettera o), se ne dovrà dimostrare il possesso entro 180 gg dal provvedimento di ammissibilità agli aiuti della sottomisura, fatta eccezione per i casi in cui la concessione degli aiuti riguarda i soli interventi previsti dall'Azione 1 che non necessitano di autorizzazione relativa alla cantierabilità, sia se richiesti da aziende forestali e sia da PMI che non gestiscono direttamente superfici forestali ma che forniscono servizi di gestione forestale;
- per il requisito di cui alla lettera p), si dovrà dimostrare l'attivazione della procedura di gara entro 80 gg dall'ottenimento di tutti i titoli abilitativi e la conclusione della stessa, fino all'assegnazione



definitiva dei lavori all'impresa aggiudicataria, entro i successivi 150 gg.

11. IMPEGNI

I soggetti beneficiari degli aiuti della sottomisura, destinatari di provvedimento di concessione degli aiuti, dovranno assumere i seguenti impegni:

- a) Mantenere i Requisiti di Ammissibilità di cui al precedente paragrafo 10 per tutta la durata della concessione;
- b) Rispettare i termini e le modalità di esecuzione degli interventi stabiliti nel presente provvedimento, nonché nella concessione degli aiuti e da eventuali atti correlati, e nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
- c) Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili dalla Sottomisura 8.6 secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
- d) Attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP, un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata dell'investimento e di erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all'aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai benefici dalla Sottomisura 8.6.
- e) Non richiedere né percepire, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici. I richiedenti dovranno dichiarare:
 - nel caso di soggetti di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce di spesa oggetto di DdS;
 - nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce di spesa oggetto di DdS. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute.
- f) Impiegare materiale di propagazione di specie autoctone (di cui all'allegato 1) munito di certificazione di origine e fitosanitaria, compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata, secondo le prescrizioni previste dalla normativa europea in materia di commercializzazione di semi o piante forestali e ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 386/2003. Per la normativa regionale si fa riferimento alla Delibera di Giunta Regionale n. 1177 del 18/07/2017 ed alla Determina della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n.58 del 20/02/2018;
- g) Garantire i vincoli di non alienabilità e destinazione di uso degli investimenti che saranno definiti nel provvedimento di concessione e negli atti correlati.
- h) dare adeguata pubblicità all'investimento.
- i) Rispettare il limite del regime "de minimis" fino alla erogazione della Domanda di Saldo.

In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di altri atti ad esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli amministrativi ed in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate delle sanzioni che possono comportare una riduzione graduale del sostegno o l'esclusione e la decadenza dello stesso. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento amministrativo.



12. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E COSTI AMMISSIBILI

Le tipologie di intervento ed i costi ammissibili sono stabiliti dal paragrafo 8.2.8.3.6.5 della scheda Sottomisura 8.6 del PSR Puglia 2014-2020, in conformità alle norme stabilite dagli artt. 65 e 69 del Reg. (UE) n.1303/2013 e dagli artt. 45 e 46 del Reg. (UE) n.1305/2013.

L'attuazione degli interventi deve rispondere alle specifiche tecniche riportate nelle Linee Guida della Sottomisura 8.6. I costi e gli interventi ammissibili sono correlati alle azioni e agli interventi previsti dal progetto di investimenti. Il sostegno copre i costi degli investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali, gli investimenti per il miglioramento e potenziamento del valore economico delle foreste e, sostiene i costi per la redazione del PGF.

Il sostegno viene riconosciuto a seguito di presentazione di documentazione giustificativa delle spese sostenute. Per determinare la pertinenza, la congruità e la ragionevolezza dei costi, nonché i criteri di imputabilità, rispetto al progetto di investimenti, si rimanda al successivo paragrafo 19.

Nel dettaglio, le tipologie di investimento correlate alle azioni previste dalla sottomisura e la relativa tipologia di costi ammissibili sono di seguito specificati.

a) Azione 1 - Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali:

Intervento 1.1 - Adeguamento innovativo delle dotazioni tecniche:

Costi di acquisto o leasing di macchine e mezzi, attrezzature e impianti nuovi per:

- Gestione del bosco, utilizzazioni ed esbosco forestale e raccolta di biomasse legnose;
- Lavorazione preindustriale dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali, finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali, industriali e /o energetici su piccola scala;
- Seconda trasformazione su piccola scala, per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici;
- Raccolta, stoccaggio, lavorazione e commercializzazione di prodotti non legnosi in bosco.

Intervento 1.2 - Realizzazione, ammodernamento e adeguamento di vivaî forestali:

Costi per la realizzazione, ammodernamento e adeguamento di vivaî forestali per la produzione di piantine forestali unicamente per il fabbisogno dell'azienda richiedente gli aiuti, purché realizzati nella medesima zona forestale, mediante l'acquisto o il leasing di macchine, attrezzature e impianti nuovi.

b) Azione 2 - Investimenti e pratiche forestali sostenibili finalizzate ad accrescere il valore economico delle foreste:

Intervento 2.1 - Interventi selvicolturali con finalità produttive

Costi per operazioni di tagli colturali, ripuliture di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, sfolli, ripuliture e diradamenti, tagli intercalari per l'eliminazione di essenze alloctone, disetaneizzazione, tagli di conversione e avviamento a fustaia, abbattimento delle piante malate e/o morte e sostituzione con specie autoctone pregiate.

Intervento 2.2 - Interventi selvicolturali per il recupero e la valorizzazione produttiva dei boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati

Costi per operazioni straordinarie volte a modificare la composizione specifica di popolamenti artificiali, in abbandono colturale e/o degradati per favorire lo sviluppo di specie autoctone di maggior pregio e valore tecnologico. Sono compresi i costi per operazioni di tramarratura, riceppatura, rinfoltimenti con specie autoctone di latifoglie nobili per boschi di latifoglie; sfolli, diradamenti nelle compagini più dense e rinfoltimenti in quelle più rade con latifoglie per i boschi di conifere.

c) Azione 3 - Elaborazione di Piani di Gestione Forestale e loro strumenti equivalenti:

Intervento 3.1 - Elaborazione di PGF e loro strumenti equivalenti:

Sono ammissibili a finanziamento le spese per la redazione dei PGF o strumenti equivalenti, comprensivi



degli onorari di professionisti e consulenti.

Il PGF o strumento equivalente oggetto di sostegno deve riguardare tutta la superficie boschiva aziendale accorpata.

Ai sensi della lettera e), comma 2, art. 45 del Reg. UE n.1305/2014, i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti, rientrano nella categoria degli *Investimenti*.

Si precisa che il pagamento del saldo finale sarà subordinato all'approvazione del Piano da parte del Servizio Competente.

Per la stima dei costi è necessario attenersi alle specifiche tecniche riportate nelle Linee Guida della Sottomisura 8.6 e/o nelle Disposizioni Attuative emanate dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

Si precisa, infine, che con Legge del 30 dicembre 2008, n. 205 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilascio competitivo del settore agroalimentare"* all'Art. 4 - undecies *"Esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale dalla valutazione ambientale strategica – VAS"* è stato modificato l'art. 6 comma 4 del D.lgs 152/2006, inserendo la lettera c bis come segue:

"4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

omissis....

«c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraz aziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati»".

Leasing per gli interventi relativi all'azione 1

L'articolo 19 – Locazione finanziaria del DPR n. 22/2018 prevede quanto segue.

1. Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) e' ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:

a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente:

1) il cofinanziamento e' utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;

2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;

3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo;

4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;

5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;



6) l'aiuto versato al concedente e' utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;

7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto e' trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;

b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore:

1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;

2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non puo' superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;

3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) e' versato all'utilizzatore in una o piu' quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, e' ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;

4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata e' inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; e' onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo piu' economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;

c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

Spese generali

Sono, inoltre, ammissibili le spese generali ai sensi dell'art.45 comma 2, lett. c) del Reg. (UE) n.1305/2013, ossia onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Tali spese sono ammissibili nel limite massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento per gli interventi 1.2, 2.1, 2.2 e 3.1. Per gli interventi 1.1 e 2.3 le spese generali sono ammissibili nel limite del 6% della spesa ammessa a finanziamento.

Le spese generali sono ammissibili, anche se effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della DdS, purché siano connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità.

Le spese generali ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e integralmente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e verificate in sede accertamento finale.

Ulteriori dettagli in merito alle spese generali sono riportati nei successivi paragrafi 18 e 19.

In caso di ammissibilità agli aiuti, l'eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della DdS, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

In ogni caso, "Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'ADG del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione (laddove applicabili) stabiliti dall'organismo competente." (art.60, comma 2.1, Reg. UE n.1305/2013).

Ad eccezione delle spese generali di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c) del Reg. UE n. 1305/2013,



per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente.

Da tale disposizione si desume che le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che sono direttamente riconducibili alle "attività ammissibili" rientranti in una delle misure dei Programmi di Sviluppo Rurale.

Le Linee Guida sull'Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal MiPAAF Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11/02/2016, prevedono: *"I costi del personale, ovvero i costi derivanti da un contratto tra un datore di lavoro e un lavoratore o i costi per servizi prestati da personale esterno. Le spese relative agli apporti lavorativi forniti dai dipendenti del beneficiario del contributo sono una spesa ammissibile al sostegno FEASR".*

Limitazioni ed interventi non ammissibili

Non sono ammissibili agli aiuti gli interventi, seppur previsti dalla sottomisura, non consentiti dalla vincolistica vigente negli ambiti territoriali di localizzazione degli investimenti.

Relativamente all'Azione 1 - Intervento 1.1, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia devono essere limitati alle lavorazioni precedenti alla lavorazione industriale e su piccola scala. Non sono ammissibili gli investimenti di trasformazione industriale del legname e per la produzione di pannelli e mobili nonché gli interventi non riconducibili alla "piccola scala".

In termini generali, non sono ammissibili a contributo:

- spese per interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei PGF o strumenti equivalenti approvati;
- spese inerenti l'acquisto di macchinari o attrezzature relative alla trasformazione industriale dei prodotti legnosi e non legnosi;
- spese e oneri amministrativi per autorizzazioni concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefoni e simili;
- spese sostenute per l'acquisto di macchinari e attrezzature non ammesse a contributo;
- spese inerenti l'acquisto di macchine e attrezzature usate;
- tutte le spese che pur essendo necessarie per la corretta esecuzione degli interventi non sono esplicitate nel progetto;
- IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA;
- acquisto terreni;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti probanti equivalenti, fatta eccezione per quanto previsto al paragrafo 18.3;
- opere di manutenzione ordinaria di macchine, impianti ed attrezzature esistenti;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- qualsiasi tipologia di spesa non funzionale all'investimento proposto e/o non prevista dalle norme unionali/nazionale/regionali;
- spese per interventi riconducibili a operazioni di rinnovamento del bosco dopo il taglio definitivo di utilizzazione;
- i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e sostituzione dotazionale di macchine agricole/forestali;
- i costi per l'acquisto di beni non durevoli come i materiali di consumo a ciclo breve (dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, materiale di consumo vivaistico, ecc.);
- gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
- i costi inerenti la viabilità forestale di ogni ordine e grado;



- gli investimenti di trasformazione industriale del legname e per la produzione di pannelli e mobili nonché gli interventi non riconducibili alla "piccola scala".

Inoltre:

- Gli interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.
- nelle aree Natura 2000 specificate nel R.R. n.6/2016, in caso di superfici boscate superiori a 50 ettari, vige il divieto di effettuare il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 m² per le fustaie e a 5.000 m² per i cedui semplici o composti. Sono fatti salvi gli interventi di ripristino di habitat forestali da eseguire in radure entro rimboschimenti di specie alloctone da rinaturalizzare.

Ulteriori disposizioni e dettagli di natura tecnica in merito alla tipologia di progetto, compresi i criteri e gli importi per la definizione della spesa ammissibile agli aiuti, saranno definite nelle specifiche Linee Guida regionali e/o Disposizioni Attuative emanate dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

13. ENTITA' DELL'AUTO PUBBLICO E TIPOLOGIA DI PROGETTO

La sottomisura 8.6 prevede la concessione di aiuto pubblico nelle forme di contributo in conto capitale, commisurato ai costi di intervento sostenuti, nella misura del 65% della spesa ammessa, in regime "*de minimis*", con il massimale di 200.000 euro nell'arco dei tre esercizi finanziari.

Pertanto, nel caso in cui il beneficiario percepisca altri aiuti in regime *de minimis*, nell'arco di tre esercizi finanziari di pertinenza, dalla concessione degli aiuti al saldo, dovrà essere rispettato tale limite.

Per singolo richiedente dovrà essere presentata una sola DdS e un unico progetto di investimenti comprendente tutti gli interventi proposti, relativi alle tre azioni della Sottomisura. Fermo restando i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo 10, un progetto di investimenti può prevedere più azioni e relativi interventi, oppure interventi unicamente per l'azione 1, o per l'azione 2 o per l'azione 3.

I punteggi stabiliti dai criteri di selezione saranno attribuiti all'unica DdS ed all'unico progetto di investimenti.

E' fissato, per singolo progetto e per singola DdS, un limite massimo di spesa complessiva pari a euro 200.000,00, comprese le spese generali e la quota di partecipazione da parte del beneficiario.

Nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore al limite massimo previsto, la spesa eccedente sarà a totale carico del beneficiario.

Per le spese relative alla redazione dei Piani di Gestione Forestale si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140 e s.m.i.

Ulteriori disposizioni e dettagli di natura tecnica in merito alla tipologia di progetto, compresi i criteri e gli importi per la definizione della spesa ammissibile agli aiuti, saranno definite nelle specifiche Linee Guida regionali e/o Disposizioni Attuative emanate dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

14. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DDS E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla presentazione della DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all'aggiornamento del Fascicolo Aziendale sul portale SIAN per il tramite di soggetti abilitati e riconosciuti da AGEA.

I richiedenti ed i tecnici incaricati devono essere muniti di PEC per consentire le operazioni telematiche previste dal presente provvedimento. Tutte le comunicazioni, da parte del richiedente/beneficiario, dovranno avvenire esclusivamente a mezzo PEC del richiedente/beneficiario come riportata nel fascicolo aziendale. Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni agli indirizzi PEC dei responsabili dei procedimenti che saranno resi noti con i relativi atti amministrativi.



E' ammesso l'utilizzo di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata non riferita al soggetto richiedente il sostegno (a titolo esemplificativo un CAA o un consulente dell'azienda), che deve comunque risultare inserito nel Fascicolo Aziendale Agea dello stesso titolare della domanda, preventivamente al rilascio della stessa. In tal caso il soggetto a cui la PEC si riferisce deve essere munito di apposita delega ed autorizzazione al trattamento dei dati, da inviare agli uffici della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, nel corso dei procedimenti previsti dagli Avvisi Pubblici e dagli atti amministrativi conseguenti.

In seguito alla costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale si potrà procedere alla compilazione, stampa e rilascio delle DdS, secondo quanto di seguito precisato. Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line disponibili sul portale SIAN. L'accesso al portale SIAN è riservato agli utenti abilitati che dovranno presentare le deleghe secondo la modulistica allegata (come da modello Allegato 2).

In caso di prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta delega, dovranno richiedere al Responsabile delle Utenze regionali idonee credenziali di accesso all'area riservata del portale SIAN (come da modello Allegato 3).

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle DdS, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it. Per l'accesso al portale SIAN, il tecnico deve essere abilitato dal richiedente gli aiuti, mediante specifica delega, previa verifica delle seguenti condizioni:

- a) Il tecnico incaricato dovrà essere competente alle attività di progettazione e direzione dei lavori di miglioramento fondiario, sia agrario che forestale, ai sensi della normativa e giurisprudenza vigente;
- b) l'azienda delegante deve avere il fascicolo AGEA validato con l'indicazione della PEC. In caso di compilazione/stampa/rilascio DdS a cura del CAA che detiene il fascicolo, il tecnico incaricato dovrà comunque fare richiesta a mezzo mail al RSM del Formulario degli interventi secondo il modello Allegato 2.

Nel dettaglio l'intero procedimento di presentazione e gestione delle DdS è articolato nelle seguenti fasi:

I. Compilazione, stampa e rilascio della DdS

La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN, gestito dall'OP Agea, secondo le funzionalità disponibili e le modalità descritte nell'apposito manuale utente Agea, con il profilo Ente di competenza territoriale: *S.T.A. di Bari-Bat/Brindisi/Foggia/Lecce/Taranto*.

In caso di aziende con superfici ricadenti in più province, la DdS dovrà essere rilasciata all'Ente in cui ricade la maggior parte della superficie oggetto di intervento.

La DdS riporta, tra l'altro, la finalità di presentazione della domanda, i dati anagrafici del soggetto richiedente, i dati relativi alla Misura/Sottomisura/Interventi/Sottointerventi, gli importi di spesa e contributo richiesti, i dati catastali delle superfici interessate dagli investimenti, nonché i criteri di selezione con relativa autovalutazione da parte del richiedente.

La DdS rilasciata nel portale SIAN, completa delle dichiarazioni ed impegni, è sottoscritta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

La compilazione, stampa e rilascio delle DdS sul portale SIAN saranno consentiti a decorrere dal 15° giorno e sino al 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. Qualora il termine ricada di sabato o in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Entro il termine di operatività del portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della DdS.

Eventuali domande di rettifica, a seguito di domande già rilasciate, possono essere compilate, stampate e rilasciate entro e non oltre 15 giorni consecutivi dal termine per il rilascio della DdS o della domanda di pagamento. Oltre tali termini le rettifiche proposte non saranno accettate e rimane valida la domanda



iniziale.

II. Trasmissione DdS e documentazione preliminare

Entro il 75° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. dovrà essere inviata a mezzo PEC la documentazione di seguito elencata. Qualora il termine ricada di sabato o in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

La predetta documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC al Responsabile della Sottomisura, all'indirizzo PEC: silvicoltura.psr@pec.rupar.puglia.it, pena l'irricevibilità della DdS, con all'oggetto:

PSR Puglia 2014-2020 - Sottomisura 8.6 - Trasmissione documentazione –

Domanda di Sostegno n.....

I documenti da trasmettere sono di seguito riportati:

- a) Copia della DdS firmata dal richiedente.
- b) Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
- c) Copia del *Formulario degli interventi* (in formato sia pdf che Excel) e relative dichiarazioni, compilato secondo quanto previsto dall'apposito provvedimento adottato dall'ADG e secondo la modulistica resa disponibile sul portale psr.regione.puglia.it, con firma del richiedente, timbro e firma del tecnico incaricato; nonché contenente obbligatoriamente il numero identificativo rilasciato dal RSM.
- d) Copia delle Tabelle 1 -2A-2B compilate secondo quanto riportato nell'Allegato 4.
- e) Copia dei 3 preventivi per le voci di costo non previste dal Prezziario dei lavori forestali ed arboricoltura da legno, compreso gli onorari per i professionisti, e le eventuali acquisizioni con la formula del leasing. I preventivi analitici e comparabili, per tipologia omogenea di fornitura, dovranno essere emessi da soggetti concorrenti ed essere corredati di una breve relazione giustificativa della scelta operata, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici. In caso di scelta del preventivo con l'importo più basso, non necessita la relazione giustificativa. Si precisa che i 3 preventivi, ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 del marzo 2018, sono necessari anche per gli Enti Pubblici che ricorrono ad affidamenti esterni. Tali preventivi non sono richiesti in caso di progettazione interna all'amministrazione e in caso di Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, come previsto al successivo paragrafo 18.
- f) Copia dell'Accordo Collettivo regolarmente sottoscritto dagli aderenti, da registrare, in caso di ammissione all'istruttoria, come previsto al successivo punto iv.

Tutta la documentazione tecnica di progetto della sottomisura dovrà essere redatta, firmata e timbrata da tecnico competente (timbro dell'Ordine Professionale di appartenenza) alle attività di progettazione e direzione dei lavori di miglioramento fondiario, sia agrario che forestale, ai sensi della normativa e giurisprudenza vigente.

Qualora l'invio della stessa PEC non giunga a buon fine, con l'evidenza del relativo messaggio restituito dal sistema informatico, a causa della capienza della casella PEC o per altre anomalie, ed unicamente in tali casi, che devono essere documentati con i messaggi rilevati dal sistema informatico, è possibile ricorrere alla trasmissione della documentazione cartacea prevista dal bando da parte del titolare della domanda, a mezzo raccomandata AR o con plico cartaceo consegnato a mano presso l'ufficio protocollo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia entro e non oltre 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza fissata; in mancanza la DdS sarà valutata non ricevibile.

III. Controllo di ricevibilità

A conclusione di tale fase e a seguito della acquisizione della documentazione di cui al precedente punto ii, il Responsabile della Sottomisura procederà ad effettuare i controlli di ricevibilità finalizzati alla verifica del rispetto dei termini di invio della documentazione e della completezza della stessa, secondo quanto stabilito nel presente provvedimento. Il soggetto richiedente sarà escluso dagli aiuti qualora si verifichi



anche uno dei seguenti casi:

1. mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dai criteri di selezione;
2. presentazione fuori termine della documentazione richiesta al precedente punto ii del paragrafo 14;
3. mancata sottoscrizione dei documenti richiesti;

Qualora nello svolgimento di detta attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti, il Responsabile del Procedimento potrà avvalersi del "soccorso istruttorio".

Per le domande di sostegno con esito negativo, in base alle verifiche indicate alle precedenti casistiche, preliminarmente all'esclusione dagli aiuti, sarà comunicato ai titolari, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, l'esito della verifica a mezzo PEC con la relativa motivazione. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione della motivazione nella comunicazione a coloro che le hanno presentate e/o nel provvedimento dirigenziale.

Per le istanze che hanno superato tale fase con esito positivo il Responsabile della sottomisura provvederà a redigere ed approvare l'elenco delle domande di sostegno pervenute, stilato in ordine decrescente rispetto al punteggio auto dichiarato riportato nel Formulário degli interventi, che deve coincidere con quanto riportato nella DDS.

Il suddetto elenco sarà approvato con apposito provvedimento dell'ADG e sarà pubblicato nel BURP, che avrà valore di comunicazione ai richiedenti gli aiuti, del punteggio autoattribuito e della relativa posizione in elenco, nonché degli eventuali ulteriori adempimenti da parte degli stessi.

Con il medesimo provvedimento saranno individuate, in relazione alla posizione assunta in elenco e alle risorse finanziarie del presente Avviso, le DdS ammissibili alla *successiva fase di istruttoria tecnico amministrativa* e saranno invitati i richiedenti il sostegno a presentare, con le modalità ed i termini che saranno indicati nel medesimo provvedimento, l'ulteriore e pertinente documentazione a corredo della domanda, riportata al successivo punto iv.

IV. Acquisizione della documentazione tecnico - amministrativa

Ai fini dell'istruttoria tecnico amministrativa delle DdS ammesse a tale fase, secondo i termini e le modalità che saranno stabilite nel predetto provvedimento dell'ADG indicato al punto iii, dovrà essere acquisita la seguente documentazione:

Documentazione richiesta	Azione e tipologia di intervento
a) Documentazione amministrativa: – Copia del titolo di possesso delle particelle interessate dagli interventi (titolo di proprietà e/o del contratto di affitto stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato di durata non inferiore a 10 anni dalla data di pubblicazione del bando), oppure per superfici di proprietà pubblica, contratto di comodato in cui sia garantita la durata e gli impegni del beneficiario, purché l'atto sia regolarmente registrato nei modi di legge e che sia garantita dal comodante la prosecuzione degli impegni nel caso di risoluzione del contratto; – Copia dichiarazione di consenso del proprietario/comproprietario, qualora non già riportato nello stesso contratto, in cui dichiara, inoltre, di essere a conoscenza della richiesta di sostegno e di accettazione dell'assoggettamento delle proprie superfici agli impegni della sottomisura, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000. – Copia dell'Accordo Collettivo, regolarmente registrato.	Az. 1 - Int. 1.2; Az. 2 - Int. 2.1 e 2.2; Az. 3 - Int. 3.1.
Inoltre, nel caso di Enti Pubblici: – Atto attestante l'inserimento dell'intervento nel piano triennale ed in quello annuale degli interventi dell'Ente (indicandone gli estremi di approvazione), e che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o di amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;	Az. 1 - Int. 1.2 Az. 2 - Int. 2.1 e 2.2 Az. 3 - Int. 3.1



- Copia conforme all'originale della delibera di approvazione del progetto con la relativa previsione della spesa complessiva (I.V.A. compresa), ed autorizzazione per la presentazione della DdS e della documentazione allegata ai sensi del presente bando;	
E, nel caso di Altri Enti o Privati associati (società, cooperative, ecc.): - Copia conforme dell'atto costitutivo; - Attestazione di vigenza del soggetto giuridico ed assenza di procedura concorsuale a carico del medesimo; - Copia conforme all'originale dell'atto adottato dal competente organo decisionale con il quale si approva il progetto con la relativa previsione di spesa complessiva (I.V.A. compresa), e si delega il legale rappresentante alla presentazione della DdS e della documentazione richiesta.	Az. 1 - Int. 1.2 Az. 2 - Int. 2.1 e 2.2 Az. 3 - Int. 3.1
b) Documentazione tecnica:	
b.1 - Relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi da realizzare completa degli allegati di pertinenza.	Tutti senza alcuna eccezione
b.2 - Per le voci di costo non previste dai prezziari, compreso gli onorari per i professionisti ed i costi per la redazione dei PGF o strumenti equivalenti, tre preventivi analitici di soggetti concorrenti, per tipologia omogenea e comparabile di fornitura con allegata breve relazione giustificativa della scelta operata, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici;	Tutti senza alcuna eccezione
b.3 - Computo metrico analitico, comprendente tutte le voci di costo correlate al progetto, siano esse derivanti da Prezziario che dagli eventuali preventivi;	
b.4 - Quadro riepilogativo di spesa.	
c) Documentazione inerente i punteggi dichiarati:	
- Certificazione macchine, ENAMA, ENTAM, BBA, altri. - Copia dell'Accordo Collettivo regolarmente registrato.	Nei casi di richiesta del relativo punteggio
d) Documentazione inerente la DAG n. 121/2018	
- Check list di autovalutazione	Nei casi di Enti pubblici

Nel caso in cui trattasi di superfici oggetto di interventi analoghi con altri fondi (PSR Puglia 2007-2013 o altro), gli elaborati grafici dovranno essere di tipo comparativo con l'indicazione ed ubicazione degli interventi proposti in progetto della sottomisura PSR Puglia 2014-2020 e degli altri interventi realizzati con gli eventuali altri strumenti finanziari.

La relazione tecnica dovrà essere elaborata secondo il modello specifico che sarà reso disponibile sul sito regionale dello sviluppo rurale (psr.regione.puglia.it).

Ulteriori dettagli e disposizioni in merito alla documentazione potranno essere dettagliate all'interno delle specifiche Linee Guida regionali e/o Disposizioni Attuative emanate dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

La predetta documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC al Responsabile della Sottomisura, all'indirizzo PEC: silvicoltura.psr@pec.rupar.puglia.it.

Qualora l'invio della stessa PEC non giunga a buon fine, con l'evidenza del relativo messaggio restituito dal sistema informatico, a causa della capienza della casella PEC o per altre anomalie, ed unicamente in tali casi, che devono essere documentati con i messaggi rilevati dal sistema informatico, è possibile ricorrere alla trasmissione della documentazione cartacea prevista dal bando da parte del titolare della domanda, a mezzo raccomandata AR o con plico cartaceo consegnato a mano presso l'ufficio protocollo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia entro e non oltre 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza fissata; in mancanza la DdS sarà valutata non ricevibile.

15. ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

Le DdS ammesse alla fase di verifica tecnico amministrativa per le quali i relativi richiedenti avranno



provveduto a trasmettere la documentazione di cui al punto iv) del paragrafo 14, saranno trasmesse dal Responsabile della Sottomisura, con la relativa documentazione, ad apposita Commissione di Valutazione.

La Commissione di valutazione, nominata con provvedimento dell'Autorità di Gestione, procederà alla verifica di conformità e l'esame di merito di tutta la documentazione richiesta ai precedenti punti ii) e iv) del paragrafo 14, finalizzati all'accertamento dei requisiti di ammissibilità, all'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione, alla definizione degli investimenti ammissibili agli aiuti e, conseguentemente, della spesa ammessa e del contributo concesso, attraverso le seguenti attività:

- **Controlli di ammissibilità agli aiuti:** per quanto attiene ai Requisiti di Ammissibilità, in base a quanto riportato nella DdS e nella documentazione tecnico-amministrativa allegata, è verificata la sussistenza delle condizioni relative alla localizzazione, ai soggetti beneficiari e agli interventi ammissibili del presente Avviso.
- **Verifica e attribuzione dei punteggi:** per i punteggi previsti dai Criteri di Selezione ed autoattribuiti in fase di compilazione della DdS ed eventualmente giustificati nella documentazione di progetto e dalle informazioni presenti nel Formulario degli interventi, sarà verificata la sussistenza delle condizioni che ne consentono l'esatta attribuzione (cfr. paragrafo 16 Criteri di Selezione). Pertanto, il punteggio dichiarato nella DdS può essere rideterminato in base alle risultanze delle attività istruttorie, prima della concessione degli aiuti.
- **Definizione della tipologia di interventi ammissibili e della spesa:** è esaminata la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla DdS, verificando:
 - la corrispondenza degli interventi proposti in progetto a quanto indicato ai paragrafi 12 e 13 del presente avviso,
 - la correttezza della determinazione della spesa in base al Prezziario e/o ai preventivi.

Qualora nello svolgimento di detta attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti, il Responsabile del procedimento potrà avvalersi dell'istituto del "soccorso istruttorio".

In caso di esito negativo di detta attività istruttoria, sarà inviata comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/90, all'accoglimento dell'istanza al soggetto candidato. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione della motivazione nella comunicazione a coloro che le hanno presentate e/o nel provvedimento dirigenziale.

Al termine della valutazione la Commissione trasmette al RUP, l'elenco dei progetti con i relativi punteggi assegnati, gli importi di spesa ammissibili ed il contributo concedibile.

L'esito delle attività istruttorie sarà approvato con appositi provvedimenti dirigenziali:

- approvazione della graduatoria delle domande di sostegno ammissibili con evidenza del punteggio attribuito, spesa ammissibile e contributo concedibile;
- approvazione dell'elenco delle domande non ricevibili e/o non ammissibili con relativa motivazione.

La pubblicazione nel BURP del provvedimento di approvazione della graduatoria e dell'elenco assume valore di notifica ai titolari delle domande di sostegno.

16. CRITERI DI SELEZIONE

La selezione delle DdS è determinata dall'attuazione dei seguenti criteri di selezione approvati dall'ADG con D.A.G. n.193 del 12/09/2018:

A) Macro criterio di valutazione: ambiti territoriali



Principio 1 - Localizzazione dell'intervento*	Punti
Aree collinari	12,5
Aree montane	25
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	25

* Sulla base della ripartizione del territorio nazionale per zone altimetriche (montagna, collina, pianura) definita nell'ambito del sistema circoscrizionale statistico dell'ISTAT, istituito nel 1958.

B) Macro criterio di valutazione: tipologia delle operazioni attivate

Principio 2 – Tipologia dell'intervento	Punti
<i>Maggior contenuto di innovazione</i>	
• Innovazione in termini di acquisto di impianti/macchine/attrezzature che riducono le emissioni nocive sul suolo e/o in atmosfera	6
• Innovazione in termini di acquisto di impianti/macchine/attrezzature che migliorano le condizioni di sicurezza dei lavoratori	6
<i>Maggiore estensione delle superfici forestali interessate dagli interventi nelle disponibilità dei beneficiari</i>	
• Superficie forestale interessata da 10 a 20 Ha	9
• Superficie forestale interessata da 20 a 30 Ha	12
• Superficie forestale interessata da 30 a 40 Ha	15
• Superficie forestale interessata > 40 Ha	18
<i>Piano di gestione forestale</i>	
• Aziende forestali singole o associate al di sotto di 50 ha che presentano un piano di gestione forestale	15
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	45

C) Macro criterio di valutazione: beneficiari

Principio 3 - Qualifica del beneficiario	Punti
<i>a) Grado di aggregazione tra più beneficiari</i>	
• Più di 5 beneficiari aggregati	20
• Da 2 a 5 beneficiari aggregati	15
<i>b) Imprenditore agricolo professionale (IAP) come definito dal D.Lvo 99/2004</i>	10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	30

Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 12 punti.

A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori.

Nel caso di progetti che prevedono diverse tipologie di intervento della stessa sottomisura, il punteggio si calcola esclusivamente sulla tipologia principale qualora questa rappresenti almeno l'80% del valore del progetto, altrimenti con il peso ponderato delle diverse tipologie di intervento previste nel progetto.

In linea generale i punteggi sono cumulabili, fatte salve situazioni specifiche ed oggettive, che verranno evidenziate al loro verificarsi.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti per i beneficiari aggregati è necessario produrre un Accordo Collettivo (A.C.) regolarmente sottoscritto dagli aderenti, da registrare, in caso di ammissione all'istruttoria, contenente i seguenti requisiti minimi:

- deve essere sottoscritto dai singoli aderenti;



- deve essere stipulato e sottoscritto entro i termini di rilascio della DDS da ciascun componente l'aggregazione;
- deve aggregare un numero minimo di associati pari a due unità;
- deve aggregare una superficie boschiva tra quelle indicate in ciascuna DDS rilasciata dagli associati;
- deve avere una durata minima non inferiore alla liquidazione di tutte le DdP del saldo relative agli associati;
- deve definire vincoli di adesione tra i singoli componenti al fine di garantire la sussistenza dell'aggregazione nell'arco del periodo di impegno, ossia la compagine non potrà ridursi, per i componenti, a meno del numero per il quale è stato attribuito il punteggio previsto dai criteri di selezione;
- deve definire i servizi comuni attuati tra i singoli componenti aderenti, quali per esempio: redazione del Piano di Gestione Forestale, programmazione degli interventi selvicolturali, assistenza tecnica e fitopatologica per la gestione dei cicli colturali, controlli di qualità, eventuale programmazione ed assistenza per le fasi programmate di attuazione degli interventi previsti nelle DDS rilasciate dai singoli componenti;
- deve contenere la disciplina delle eventuali sanzioni che potrà essere applicata ai singoli aderenti che non rispettino gli impegni previsti dall'A.C.

Nel caso di interventi ricadenti in più aree a differente priorità, il calcolo del punteggio spettante verrà effettuato in maniera proporzionale all'estensione ricadente in ciascuna area.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi per i seguenti requisiti, sono indicati i relativi criteri:

Requisito	Criterio
Innovazione	Atto rilasciato da Organismo di Certificazione contenente i requisiti innovativi posseduti da impianti, macchine e attrezzature.
Estensione delle superfici	Superficie boschiva oggetto di intervento indicata nella DdS e nel Formulario degli Interventi
Grado di aggregazione	Adesione ad Accordo Collettivo
IAP	Verifica dell'iscrizione all'INPS da parte della Regione

I punteggi previsti dai Criteri di Selezione saranno dichiarati in sede di compilazione della DdS e saranno successivamente verificati nel corso dei controlli di ammissibilità.

Nel caso in cui non venga raggiunto il punteggio minimo previsto dai criteri di selezione della Sottomisura, pari a 12, la DdS sarà ritenuta irricevibile.

Per i requisiti di Innovazione, Aggregazione e IAP vengono dichiarati in DdS e Formulario e dovranno essere confermati, con la relativa documentazione, nella fase dei Controlli di ammissibilità, di cui al successivo paragrafo.

17. AMMISSIBILITA' AGLI AIUTI DELLA SOTTOMISURA

A conclusione dei precedenti controlli, per ciascuna DdS ammessa agli aiuti, saranno definiti gli interventi ammissibili, la spesa ammissibile e il contributo concedibile.

17.1. Provvedimento di ammissibilità agli aiuti della sottomisura

Sulla base degli esiti istruttori dei singoli progetti, l'ADG PSR Puglia 2014-2020 emetterà i provvedimenti di ammissibilità agli aiuti, che saranno inviati a mezzo PEC ai beneficiari.

Il provvedimento di ammissibilità riporterà il dettaglio della tipologia di investimenti ammissibili, della spesa ammissibile e del contributo concedibile, nonché ulteriori adempimenti a carico dei richiedenti gli



aiuti.

Tali provvedimenti, ove pertinenti, sono condizionati:

- alla presentazione, entro 180 gg dalla loro emanazione, della documentazione di cantierabilità degli interventi e copia del Piano di Gestione Forestale o Strumento Equivalente, ove di pertinenza;
- all'attivazione della procedura di gara entro 30gg dall'ottenimento di tutti i titoli abilitativi e alla conclusione della stessa, fino all'assegnazione definitiva dei lavori all'impresa aggiudicataria, entro i successivi 150 gg.

Per i casi in cui la concessione degli aiuti riguardi i soli interventi previsti dall'Azione 1 che non necessitano di autorizzazioni relative alla cantierabilità, o dell'espletamento di procedure di gara qualora richiesti da aziende private, il provvedimento di ammissibilità agli aiuti conterrà anche i termini per il rilascio delle domande di pagamento dell'anticipo in quanto interventi immediatamente cantierabili.

Ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi per i progetti candidati alla sottomisura, la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale valuterà la possibilità di attivare, quale Amministrazione Procedente, lo strumento della Conferenza di Servizi ai sensi del Decreto Legislativo n. 127 del 30/06/2016, previa condivisione delle Linee Guida Regionali con gli altri Enti/Amministrazioni coinvolti nei procedimenti autorizzativi.

Nella fase di acquisizione della documentazione relativa alla cantierabilità e alle gare di appalto, i soggetti richiedenti dovranno presentare il progetto definitivo attraverso la seguente documentazione:

- *Elaborati grafici di progetto definitivo* a seguito dei titoli abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto agli elaborati grafici di cui alla lettera b), punto v del precedente paragrafo 14.
- *Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa definitivi*, a seguito dei titoli abilitativi conseguiti e dell'eventuale procedura di gara d'appalto, ove differenti rispetto a quelli di cui alla lettera b), punto v del precedente paragrafo 14.
- *Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario* attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo di spesa sono riferiti al progetto definitivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi documenti relativi al progetto iniziale di cui alla documentazione tecnica di cui alla lettera b) del punto v del paragrafo 14.

In seguito alla ricezione della suddetta documentazione, gli uffici istruttori completeranno i controlli di ammissibilità, esaminando nel merito la stessa e determinando, per il progetto definitivo, la tipologia di investimenti e la spesa ammessa. Tali controlli potranno comprendere, qualora necessario, eventuali verifiche in situ per accertare lo stato dei luoghi ante intervento.

Si precisa che, ai sensi del Decreto Ministeriale del 18 gennaio 2018 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale), la regolarità di esecuzione delle procedure di appalto determina, ai sensi dell'art. 21, specifiche Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici. In caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base delle linee guida contenute nell'allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013.

17.2. Provvedimento di concessione agli aiuti della sottomisura

Al completamento dei controlli di ammissibilità di cui al precedente paragrafo 16.2, e successivamente all'acquisizione della documentazione relativa alla cantierabilità ed alle gare di appalto di cui al paragrafo precedente, l'ADG PSR Puglia 2014-2020 emetterà il provvedimento di concessione degli aiuti con l'indicazione della spesa ammessa e del contributo concesso, nonché ulteriori adempimenti a carico dei beneficiari.

Il provvedimento di concessione agli aiuti della sottomisura è inviato a mezzo PEC ai soggetti beneficiari che, entro il termine fissato dallo stesso provvedimento, dovranno esprimere formale accettazione della



concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi.

18. TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

I termini e le modalità di esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento saranno riportati nel provvedimento di concessione degli aiuti e negli atti conseguenti, nonché all'interno delle specifiche Linee Guida regionali e/o Disposizioni Attuative emanate dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

18.1. Imprese esecutrici dei lavori

Relativamente alle modalità di esecuzione degli interventi, secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale del 03/05/2013 n.9 e s.m.i. i lavori selvicolturali, di sistemazione idraulico-forestali, imboschimento e di rimboschimento, tagli boschivi per superfici superiori a 1 ettaro, devono essere eseguiti da imprese iscritte all'Albo Regionale delle Imprese Boschive.

18.2. Operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di Diritto Pubblico

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa per l'esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici possono utilizzare:

- contratto di affidamento nell'osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
- contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;
- contratto di affidamento diretto "in house providing";
- convenzione con altra Amministrazione pubblica che si impegna ad eseguire i lavori.

Nel caso in cui la scelta dell'Ente ricada nell'affidamento "in house providing", per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi, così come previsto dalle su indicate direttive:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
- b) il soggetto affidatario svolga più dell'80% delle prestazioni effettuate a favore dell'amministrazione aggiudicatrice o di un altro ente pubblico controllato dalla prima;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione private che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza dominante sulla medesima persona giuridica.

In tutte le procedure di selezione dei fornitori gli enti pubblici dovranno fornire garanzie in merito alla ragionevolezza dei costi, compreso il caso di ricorso a società in-house. In particolare nel caso degli "in house providing" tali garanzie dovranno fare riferimento alla ragionevolezza dei costi di personale sostenuti direttamente, alla congruità delle spese generali, e al rispetto delle procedure di selezione di fornitori terzi di beni e servizi. Per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti dalle strutture in-house, questi dovranno essere avvicinati (in termini di qualità, profili professionali e costi) alle migliori esperienze di mercato.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori, nonché rispettare le norme su varianti, affidamenti di servizi supplementari e rispetto dei termini/proroghe.

In certi casi, gli enti pubblici possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei lavori in economia.

Rientrano in tale categoria di spesa i lavori eseguiti direttamente da enti pubblici, i quali, anziché rivolgersi



ad un'impresa organizzata, si assumono l'onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere connesse ad investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri.

In questo caso, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l'ente pubblico che le sostiene assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute (p.e. timesheet).

Nel caso di provvedimenti di concessione ad Enti pubblici per attività per le quali si rende necessario far ricorso a procedure di gara, l'importo liquidabile da parte delle Autorità di gestione dovrà essere quello risultante dopo l'espletamento della gara; in tal caso l'erogazione degli anticipi sarà commisurata all'importo definitivo.

18.3. Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Secondo quanto previsto dal paragrafo 3.8 delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese per lo Sviluppo Rurale, e dall'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, è consentita la fornitura di beni e servizi senza pagamenti nel rispetto di una serie di condizioni e disposizioni procedurali.

Nel dettaglio, i suddetti atti prevedono quanto segue:

1. I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;*
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;*
- c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;*
- d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;*
- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.*

L'articolo 69 (del Reg. UE n.1303/2013) dispone che possa essere giudicata ammissibile la fornitura di beni e di servizi da parte del beneficiario, anche se tale fornitura non implica pagamenti di corrispettivi in denaro. Si tratta, in generale, di contribuzioni che non danno luogo ad oneri reali, ma che, a determinate condizioni, in quanto effettive, sono ammissibili a contributo..... omissis.....

Tra questi costi possono essere classificati i contributi in natura riferibili all'ipotesi generale di utilizzo di "...terreni o immobili, attrezzature o materiali..." senza pagamento di corrispettivi e senza la configurazione di oneri di ammortamento, così come l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In quest'ultimo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezzari regionali.....omissis.....

In ogni caso, tanto per la fornitura di beni che per la fornitura di servizi, i relativi costi possono essere giudicati ammissibili se il valore degli stessi "...possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente" e se è dimostrata la loro verificabilità e controllabilità.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa, pertanto, è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;*



- b) i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda;
- c) il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico ecc.);
- d) i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
- e) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali e delle Province autonome;
- f) se trattasi di apporto di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un ente abilitato;
- g) sia possibile effettuare valutazioni comparative tra il valore del bene disponibile in natura e quelli simili elencati nei prezzari regionali e delle Province autonome vigenti;
- h) che esse siano verificabili e controllabili.

Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente in azienda (contributo in natura), il relativo valore deve essere determinato in base al prezzario aggiornato utilizzato dalle Regioni e Province autonome. Nel caso in cui tale prezzario non preveda la voce di spesa relativa al bene fornito in natura, occorre produrre una certificazione dalla quale risulti l'idoneità del materiale fornito ed il relativo valore.

Il limite massimo per questa tipologia di spesa è indicato al comma 1, lett. a) dell'art. 69 del Reg. (UE) n.1303/2013, che dispone " il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;".

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

18.4. Varianti e adattamenti tecnici

Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa. Nel rispetto di tale condizione, sono considerate varianti in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate. Le varianti, di norma, devono essere preventivamente richieste ed approvate, pena l'inammissibilità delle relative spese.

Nella valutazione generale delle varianti e delle relative disposizioni procedurali, particolare attenzione andrà rivolta al mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

Di norma, non sono considerate varianti al progetto originario, ma adattamenti tecnici, le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa definita nella misura del 10% della spesa ammessa agli aiuti, compreso il caso di cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e ferma restante la spesa ammessa in sede di istruttoria.

In ogni caso i progetti ammessi agli aiuti non potranno concludersi con una percentuale di realizzazione inferiore all'80% della relativa spesa ammessa agli aiuti, anche in seguito a varianti approvate, fatti salvi i casi di forza maggiore.



19. AMMISSIBILITA' ED ELEGGIBILITA' DELLE SPESE

Ai fini dell'ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e interventi analoghi" del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vigenti alla data di pubblicazione del presente avviso e dei conseguenti provvedimenti di concessione degli aiuti.

19.1. Imputabilità, Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza

Nell'ambito delle tipologie di investimento le singole voci di spesa per risultare ammissibili dovranno:

- essere imputabili ad un'operazione finanziata; ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la sottomisura concorre;
- essere pertinenti rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- congrue rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessarie per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;
- riguardare interventi decisi dall'ADG, o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Per la ragionevolezza dei costi si farà riferimento al vigente "Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno", costantemente aggiornato durante l'attuazione del PSR Puglia 2014-2020.

Il prezziario vigente è stato approvato con Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 02 Ottobre 2017, n. 114, Art.13 L.R. n.13/2001 – Elenco regionali dei prezzi delle opere pubbliche – Aggiornamento – Listino Prezzi Regionale Anno 2017, modifiche Capitolo E cod 03.31 e Capitolo OF.

Per le voci di costo non previste dal succitato Prezziario, nonché per gli onorari dei professionisti e le eventuali acquisizioni con la formula del leasing, è necessario adottare una selezione del prodotto/servizio da acquisire basata sull'esame di almeno 3 preventivi di spesa.

A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

Nel dettaglio, i 3 preventivi dovranno essere:

- indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);
- dettagliati (riportanti l'oggetto della fornitura con la descrizione analitica del bene/servizio offerto, modalità di pagamento, tempistica di consegna, eventuali sconti e/o promozioni, altre informazioni rilevanti);
- comparabili, in base ai dettagli della fornitura riportati all'interno dei preventivi stessi;
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato.

Gli importi riportati nei preventivi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.

In nessun caso è consentita la revisione dei prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi proposti e successivamente approvati.

Nel caso di forniture di beni ed attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

Si precisa che i 3 preventivi, ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 del marzo 2018, sono necessari anche per gli Enti Pubblici che ricorrono ad affidamenti esterni.

Ulteriori disposizioni e dettagli tecnici relativi all'Imputabilità, Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza



delle spese, saranno definite nelle specifiche Linee Guida regionali e/o Disposizioni Attuative emanate dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

19.2. Legittimità e trasparenza delle spese

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della DdS. Sono altresì ammissibili le spese generali, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella DdS, inclusi gli studi di fattibilità.

Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario, che siano identificabili e verificabili successivamente nel corso dei controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.

Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita a operazioni individuate sulla base dei Criteri di Selezione della Sottomisura, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile alla Sottomisura considerata. In conformità con l'art. 66 del Reg. (UE) n.1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo "adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento" secondo le disposizioni in materia impartite dall'ADG.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e integralmente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato *un conto corrente dedicato* intestato al soggetto beneficiario.

19.3. Limitazioni e spese non ammissibili

Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti, gli investimenti, come previsto dal punto n) del par. 8.5 del PSR Puglia 2014-2020, dovranno risultare conformi *alle norme UE, nazionali e regionali secondo quanto previsto all'art. 6 del Reg. (UE) n.1303/2013 "Conformità al diritto dell'UE e nazionale"*. Le operazioni sostenute dai fondi SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell'UE e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile").

Inoltre, per gli investimenti ricadenti all'interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Siti di Importanza Regionale (SIR), l'ammissibilità degli investimenti è vincolata:

- alla compatibilità con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 05/07/2004 e alla DGR n.454 del 16/06/2008;
- alla redazione di uno studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Dir. 92/43 CEE DPR357/97 e s.m.i., D.Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. n.56/00- art.15 bis).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette, istituite ai sensi della L.R. n. 19 del 24 luglio 1997 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia", essi devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Pertanto, la realizzazione del progetto di investimenti dovrà essere conforme ai titoli abilitativi conseguiti, nonché al provvedimento di concessione ed agli atti correlati.

19.4. IVA, altre imposte e tasse



Come previsto dall'articolo 15 del DPR n. 22 del 5/2/2018, ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non sia effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Per quanto attiene alla possibilità di recuperare l'I.V.A., si rimanda a quanto precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in apposita nota Prot. 90084 del 22/11/2016 che conclude:

"...Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che il citato art. 69, par. 3, lett. c), del Regolamento (UE) 1303/2013 è stato adottato in deroga al principio generale in materia di ammissibilità della spesa dell'imposta sul valore aggiunto, adottato dal Legislatore dell'Unione Europea con gli articoli 126, par. 3 lett. c) del Regolamento (UE) 966/2012 e 187 del Regolamento (UE) 1268/2012. In particolare l'art. 126, paragrafo 3, consente che negli atti giuridici (Regolamenti, Direttive, Decisioni) che disciplinano i vari interventi finanziati dal bilancio dell'Unione Europea, possano dettare discipline specifiche, come nel caso dei fondi strutturali e di investimento europei di cui al citato Reg. 1303/2013. L'articolo 69 è collocato nella parte II – titolo VII – Capo III del citato Regolamento, applicabile a tutti i fondi strutturali e di investimento europei del periodo 2014/20, come definiti dall'art. 1, par. 1 del medesimo regolamento, e sancisce che l'imposta sul valore aggiunto è ammissibile quando non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA.

La normativa nazionale in materia di imposta sul valore aggiunto è costituita, ai fini di quanto previsto dal citato art. 69, dal Decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, che costituisce il nucleo principale di tutte le disposizioni in materia, emanate in recepimento della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dei quesiti posti, si ritiene opportuno richiamare i principi definiti nella citata Direttiva:

- dall'art. 9, che definisce la figura del soggetto passivo ai fini dell'assoggettabilità all'imposta: "chiunque esercita, in modo indipendente ed in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività";*
- dall'art. 13, che stabilisce che i soggetti di diritto pubblico ed in particolare "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.*

Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato I quando esse non sono trascurabili."

Tali principi sono stati recepiti nella normativa nazionale agli art. 4 e 5 del D.P.R. 633/1972 che individuano i soggetti passivi dell'imposta e i casi di esclusione di tale soggettività. In particolare, l'art. 4, comma 5 del D.P.R. 633/1972 prevede i casi in cui le attività svolte da Enti pubblici siano da considerare commerciali e i casi in cui tali attività non siano da considerare commerciali perché riconducibili ad "attività di pubblica autorità", secondo gli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle sentenze: 17 ottobre 1989 – cause riunite 231/87 e 129/88, 14 dicembre 2000 causa C 446/98, nonché nella Risoluzione n. 112/E del 9 aprile 2002 dell'Agenzia delle Entrate. La classificazione delle attività tra quelle commerciali o meno è rilevante perché consente di definire in quali casi un ente pubblico possa essere considerato soggetto passivo o meno ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, conseguentemente, possa procedere al recupero dell'imposta: nel primo caso può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta sui beni/servizi acquistati, che gli consente di recuperare l'imposta sul valore aggiunto applicata dal cedente/prestatore di tali beni/servizi; nel caso di attività da considerarsi non commerciali ai sensi del citato art. 4, comma 5 del D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione di imposta non è esercitabile: pertanto, in



assenza di altri meccanismi di recupero di tale imposta come ad es. fondi di compensazione, l'imposta sul valore aggiunto non è recuperabile e potrà essere considerata ammissibile al finanziamento del FEASR, in virtù di quanto previsto dal citato art. 69, par. 3 lett. c).

Nel caso di attività commerciali, in linea generale, gli Enti pubblici possono esercitare il diritto alla detrazione d'imposta, salvo i casi in cui realizzino operazioni esenti per le quali il diritto alla detrazione d'imposta è escluso totalmente o parzialmente ai sensi di quanto previsto dagli art. 19, 19 bis e 36 del D.P.R. 633/1972. Nelle fattispecie disciplinate da tali articoli, il diritto alla detrazione non è esercitabile: pertanto, in assenza della sopracitata ipotesi di compensazione, anche in tali casi non è recuperabile ai sensi della disciplina nazionale e potrà essere considerata ammissibile al finanziamento del FEASR.

Pertanto qualora le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico siano beneficiari di interventi finanziati dal FEASR e le attività svolte nell'ambito di tali interventi possano essere considerate quali "attività di pubblica autorità" alla luce dei richiamati orientamenti, al ricorrere di tutti gli altri presupposti sopra richiamati, l'imposta sul valore aggiunto sostenuta da detti enti pubblici sugli acquisti di beni e servizi non sarà recuperabile ai sensi del D.P.R. 633/72 art. 4, comma 5, in quanto non rientra tra le attività commerciali e non è consentita la detrazione d'imposta. Parimenti, nel caso tali Enti svolgano attività commerciali che diano luogo ad operazioni esenti che precludono il diritto alla detrazione dell'imposta, ove ricorrano le condizioni sopra richiamate, la stessa non è recuperabile ai sensi della disciplina nazionale e potrà essere considerata ammissibile al finanziamento del FEASR".

Inoltre, l'articolo 15 del DPR n. 22 del 5/2/2018 prevede:

- **comma 3.** *Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni.*
- **comma 5.** *Sono ammissibili le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione.*

Per quanto attiene all'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

20. TIPOLOGIA E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DdP

I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le DdP nel rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione, nonché secondo le procedure stabilite dall'OP AGEA. L'erogazione del sostegno pubblico concesso, infatti, è effettuata da AGEA in seguito all'espletamento delle procedure regolamentari previste.

L'aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale, secondo quanto precisato nel paragrafo 13 del presente avviso.

Per l'erogazione dell'aiuto in conto capitale, potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento: DdP dell'anticipo, DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL) e DdP del saldo.

20.1. DdP dell'anticipo

Secondo quanto previsto dall'art. 45 par. 4 e dall'art. 63 del Reg. UE n.1305/2013, nonché dal Capitolo 8.1 lettera m) del PSR Puglia 2014-2020, limitatamente agli investimenti, è possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% dell'aiuto concesso.



La DdP dell'anticipo, deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN, presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti.

Essa deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.

La Procedura di Garanzia Informatizzata (P.G.I.) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.

La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione dopo il collaudo dei lavori finanziati dalla sottomisura.

Nel caso di Enti, uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia bancaria o equivalente, a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto.

Per i casi in cui la concessione degli aiuti riguardi i soli interventi previsti dall'Azione 1 che non necessitano di autorizzazioni relative alla cantierabilità, o dell'espletamento di procedure di gara qualora richiesti da aziende private, il provvedimento di ammissibilità agli aiuti conterrà anche i termini per il rilascio delle domande di pagamento dell'anticipo in quanto interventi immediatamente cantierabili.

20.2. DdP dell'acconto

La DdP dell'aiuto concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN, presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti.

Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.

Il numero delle DdP Acconto, l'entità della spesa rendicontabile e l'entità del contributo richiesto saranno disciplinati nel provvedimento di concessione e negli atti conseguenti.

20.3. DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere

Gli investimenti ammessi ai benefici dovranno essere ultimati entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione degli aiuti e dovrà essere compilata, stampata e rilasciata la DdP del saldo nel portale SIAN, entro i termini fissati dallo stesso provvedimento.

Il progetto si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici risulteranno completati. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.

Si precisa che il pagamento del saldo finale sarà subordinato all'acquisizione dei documenti di approvazione del Piano di Gestione Forestale o suo strumento equivalente da parte dei Servizi Competenti.

Le modalità e i termini per la compilazione/stampa/rilascio della DdP del Saldo saranno disciplinati nel provvedimento di concessione e negli atti conseguenti.

Nel corso del procedimento amministrativo della DdP del Saldo sarà eseguito l'accertamento di regolare esecuzione delle opere in conformità a quanto stabilito nel provvedimento di concessione e negli atti conseguenti.

20.4. Documentazione probante per le DdP Acconto e Saldo

Fermo restando le disposizioni specifiche che potranno essere contenute nel provvedimento di concessione e negli atti conseguenti, lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all'erogazione di acconto sul contributo concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all'erogazione del saldo, devono essere supportati da documenti giustificativi di spesa.

I beneficiari degli aiuti devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi:

- fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi;
- buste paga nel caso di utilizzo di manodopera aziendale ed extra aziendale;
- documentazione avente valore probatorio equivalente nel caso di lavori eseguiti direttamente dall'impresa beneficiaria e/o dai componenti del nucleo familiare, ove consentiti.

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi, dei lavoratori aziendali o extra-aziendali, assunti per l'esecuzione degli stessi con le seguenti modalità:

- bonifico;
- assegno circolare emesso con la dicitura "non trasferibile";
- modello F24;
- ricevute bancarie;
- bollettini di c/c postale.

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti.

Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un apposito "conto corrente dedicato" intestato alla ditta beneficiaria di cui alla lettera d) del paragrafo 11 del presente avviso.

Per le spese propedeutiche (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) alla presentazione della DdS è consentito l'utilizzo di un conto corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia intestato alla ditta beneficiaria degli aiuti e che le operazioni siano perfettamente identificabili e riconducibili ai documenti giustificativi di spesa.

Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il "conto corrente dedicato".

Ulteriori disposizioni relative alle modalità di esecuzione degli interventi e di rendicontazione della spesa potranno essere stabilite dal provvedimento di concessione degli aiuti e nelle *Linee Guida e/o Disposizioni Attuative* emanate dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

20.5. Istruttoria e controlli delle DdP

Tutte le DdP saranno sottoposte ai controlli amministrativi e in loco previsti dal Reg. UE n.809/2014 e da ulteriori disposizioni che potranno essere emanate dall'ADG del PSR Puglia 2014-2020.

Saranno altresì eseguiti i controlli in materia di appalti pubblici attraverso le apposite check list (Allegate alla DAG 121/2018).

Nel caso di violazione degli impegni o delle disposizioni specifiche previste dalla concessione degli aiuti e dagli ulteriori atti conseguenti, saranno applicate le riduzioni ed esclusioni secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 18 gennaio 2018 in attuazione del Reg. 1306/2013.



21. VINCOLI DI INALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE

Il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di "periodo di inalienabilità e vincolo di destinazione d'uso durante il quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato.

Il periodo di non alienabilità ed il vincolo di destinazione sono pari ad almeno 5 anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale.

Per tutta la durata del periodo il beneficiario assume l'impegno di non variare la destinazione d'uso e non alienare i beni oggetto di sostegno.

Qualora, per esigenze imprenditoriali un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito produttivo ubicato nella stessa Regione appartenente allo stesso beneficiario, ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo indicandone espressamente le motivazioni. L'Amministrazione rilascerà il consenso all'operazione, entro 30 gg dalla ricezione della richiesta, previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni che hanno consentito la concessione del finanziamento.

Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario

In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.) chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua. Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda, non è tenuto a restituire le somme già percepite ed il subentrante diviene responsabile del rispetto degli impegni assunti per tutta la durata residua.

Il beneficiario è tenuto a notificare formalmente le variazioni intervenute al Servizio competente entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione.

In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.

Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda risulta interessata da operazioni di ricomposizione fondiaria o da altri interventi pubblici di riassetto fondiario, gli impegni assunti dovranno essere adattati, per il periodo rimanente, alla nuova realtà aziendale. Se ciò non fosse possibile l'impegno termina senza alcun recupero delle somme già erogate.

Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità che fanno decadere totalmente o parzialmente la domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, si individuano le seguenti due situazioni:

- inadempienza imputabile al soggetto subentrante: il subentrante è tenuto a restituire il contributo già erogato anche per il periodo antecedente al subentro;
- inadempienza rilevata dopo il cambio del beneficiario imputabile al soggetto cedente: il cedente è tenuto a restituire il contributo erogato.

22. ESCLUSIONE, DECADENZA, IRREGOLARITA', RIDUZIONI, RECUPERI

Esclusioni



Sono cause di esclusione dalla concessione del finanziamento il mancato rispetto dei requisiti di ricevibilità e dei requisiti di ammissibilità rilevati durante la fase di istruttoria, previa comunicazione ai richiedenti ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90.

Decadenza

Sono cause di decadenza quelle di seguito elencate.

- a) mancato rispetto dei termini fissati, degli impegni, obblighi e vincoli previsti dal bando, dalle disposizioni regionali e dai regolamenti comunitari;
- b) perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione;
- c) mancato raggiungimento degli obiettivi specifici per la sottomisura 8.6;
- d) superamento del termine fissato per la presentazione della domanda di saldo finale dei lavori;
- e) mancato rispetto dei termini di avvio dei lavori e della relativa comunicazione al servizio competente;
- f) superamento dei termini fissati per la fine dei lavori;
- g) mancata realizzazione degli interventi;
- h) rinuncia da parte del beneficiario;
- i) rifiuto del beneficiario a consentire qualsiasi attività di controllo da parte degli organi competenti ;
- j) esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione antimafia;
- k) accertamento da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportino la decadenza dei contributi;
- l) non avere, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, almeno una sede operativa localizzata nel territorio della Regione Puglia;
- m) non essere in regola, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, con le disposizioni in materia di Aiuti di Stato.

Revoca dei benefici

La revoca comporta il recupero delle somme erogate al beneficiario maggiorate degli interessi previsti dalla normativa vigente in materia, salvo le circostanze di Forza Maggiore come indicato dall'art. 2 del Reg. (UE) n.1306/2013.

Si riportano le cause che determinano la revoca del finanziamento erogato:

- a) mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli previsti dal bando o prescritti nell'atto di concessione del contributo;
- b) accertamento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati i contributi;
- c) accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
- d) indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- e) mutamento della situazione di fatto.

La revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle attività di controllo dei Servizi regionali competenti, dell'OP Agea, dei servizi comunitari volti alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento. Essa può essere dichiarata a seguito dei controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Corpo Forestale, Guardia di finanza anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo.

La procedura di decadenza/revoca è articolata nelle seguenti fasi:

- a) comunicazione di avvio del procedimento;
- b) esame delle eventuali controdeduzioni pervenute entro il termine assegnato;
- c) valutazione delle controdeduzioni:



- archiviazione del procedimento;
- provvedimento di decadenza/revoca ;
- d) comunicazione esiti del procedimento;
- e) recuperi.

Il provvedimento di revoca indica, oltre ai motivi, l'eventuale somma dovuta dal beneficiario (contributo indebitamente percepito aumentato degli interessi e di eventuali riduzioni per violazioni e sanzioni) e le relative modalità di restituzione.

Trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il beneficiario ha l'obbligo di restituire le somme indebitamente percepite all'Organismo pagatore con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina. In caso di mancata restituzione l'Organismo pagatore avvia l'escussione della polizza fidejussoria e la riscossione coattiva delle somme dovute.

Riduzioni dei benefici.

Sono causa di riduzione dei benefici:

- decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento ;
- mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità;
- mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della sottomisura.

23. OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

I Regolamenti Europei (n. 1305/2013 e n. 808/2014 - allegato III e s.m.i.) prevedono specifici obblighi di informazione a carico dei beneficiari delle misure del PSR 2014-2020.

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ha emanato, in merito, specifiche "Linee guida per i beneficiari" ai quali si rimanda per gli adempimenti di pertinenza.

Le suddette Linee Guida sono disponibili sul sito <http://svilupporurale.regione.puglia.it>.

La verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità verrà effettuata dall'ufficio istruttore competente.

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

Le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

24. RICORSI E RIESAME

A tal fine si distinguono:

1. istanze di riesame delle domande di aiuto o di pagamento;
2. ricorsi amministrativi (gerarchico o giurisdizionale).

Eventuali richieste di riesame devono essere presentate dal beneficiario direttamente all'ufficio che ha



curato l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento è possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.

Il ricorso gerarchico rappresenta un rimedio amministrativo ammesso per motivi sia di legittimità che di merito e consente di tutelare diritti soggettivi ed interessi legittimi. Esso consiste nella domanda rivolta dall'interessato per ottenere l'annullamento, la revoca o la modifica di un atto amministrativo a lui sfavorevole.

Esso ha ad oggetto un provvedimento amministrativo e, pertanto, con il ricorso gerarchico non si può impugnare un preavviso di rigetto o di revoca. Infatti, contro tali atti l'interessato può presentare osservazioni e memorie difensive, nei modi e nei termini indicati nel preavviso stesso, ai sensi della Legge 241/1990.

Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro, 45/47 – 70121 - Bari - PEC: autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it e deve pervenire improrogabilmente entro i 30 giorni consecutivi decorrenti:

- per i soggetti indicati espressamente nell'atto: dalla notifica dell'atto impugnato o dalla sua comunicazione in via amministrativa o, in mancanza, dalla data in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- per coloro che non sono direttamente indicati nel provvedimento: dalla data di pubblicazione dell'atto.

Se il termine cade in giorno festivo, esso si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.

A tale riguardo si fa presente che il sabato non è considerato giorno festivo in quanto gli uffici postali sono aperti ed è quindi possibile spedire il ricorso a mezzo posta.

Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell'atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione. Il ricorso deve essere munito di marca da bollo.

Il ricorso può essere presentato:

- con consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- con spedizione tramite raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata.

Se il ricorso viene spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento, per valutare il rispetto del termine si fa riferimento al timbro datario apposto dall'ufficio postale di spedizione.

Se il ricorso viene spedito tramite PEC si farà riferimento alla data in cui il ricorso è stato accettato dal sistema. Per "accettato" si intende la ricevuta di consegna rilasciata dal sistema informatico.

In caso di consegna a mano si fa riferimento alla data in cui il ricorso è effettivamente pervenuto all'ufficio protocollo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

Il ricorso pervenuto dopo la scadenza del termine di 30 giorni è irricevibile.

Al Ricorso gerarchico va applicata una marca da bollo da euro 16,00 per ogni foglio (1 foglio=4 facciate).

A seguito del ricorso l'AdG:

- nomina una commissione per un parere tecnico, che svolge l'istruttoria del ricorso; i componenti della commissione non devono aver partecipato all'istruttoria del provvedimento impugnato;



- la commissione interloquisce con l'organo che ha adottato il provvedimento impugnato (solitamente si tratta del responsabile del procedimento di riferimento) per gli approfondimenti del caso e per l'acquisizione della documentazione.

La commissione, in base alla documentazione ricevuta, verificati i motivi del ricorso, esprime un parere tecnico, nel rispetto della normativa vigente (bando, regolamenti comunitari, disposizioni di attuazione dettate dall'assessorato dell'agricoltura, leggi nazionali, ecc ...) circa la sussistenza dei suddetti motivi.

L'eventuale rigetto del ricorso è quindi conseguenza dell'applicazione del bando e delle altre norme di riferimento. Inoltre il rigetto è deciso dopo la consultazione della commissione nominata al fine di garantire l'uniformità di trattamento.

La commissione predispone poi un parere per l'AdG, che decide autonomamente in merito al ricorso, adottando apposita determinazione.

La determinazione di accoglimento o rigetto del ricorso viene infine notificata all'interessato a cura dell'ufficio che ha istruito la domanda di finanziamento.

In caso di rigetto (totale o parziale) del ricorso, l'interessato può impugnare tale determinazione con ricorso giurisdizionale davanti alla sede del TAR competente, oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il ricorso gerarchico deve essere definito entro il termine di 90 giorni dalla presentazione.

Trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, se l'AdG non ha comunicato la propria decisione al ricorrente, il ricorso si intende respinto (silenzio-rigetto) e l'interessato può proporre un ricorso all'autorità giurisdizionale competente (TAR competente), oppure un ricorso straordinario al Capo dello Stato.

25. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, costituiscono causa di forza maggiore e relativa documentazione probante:

- a) l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, comprovato da provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate;
- b) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie boschiva dell'azienda, comprovato da provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato, o in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche;
- c) fitopatie che colpiscano in tutto o in parte prevalente la superficie aziendale, comprovate da ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente;
- f) il decesso del beneficiario, comprovato da certificato di morte;
- g) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (malattie, incidenti, ecc.), comprovata da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale.

La documentazione probante deve essere inviata dal beneficiario al Responsabile della sottomisura ed al Servizio Territoriale competente nonché all'OP AGEA entro 30 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui lo stesso è messo nella condizione di provvedervi.



26. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)

L'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.

Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure". Per ciascuna Misura, Sottomisura, Operazione del PSR Puglia 2014-2020, all'interno delle singole schede, sono stati individuati i potenziali rischi inerenti l'attuazione delle stesse (Misura, Sottomisura, Operazione) e le conseguenti iniziative per attenuare tali rischi.

In generale, i rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.

Ai fini degli adempimenti regolamentari l'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che saranno messe a disposizione sia dei beneficiari sia del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, è effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n.809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all'attivazione della fase di presentazione delle DdS, saranno espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.

27. DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nel presente avviso, si rimanda a quanto previsto nel PSR Puglia 2014-2020 approvato con Decisione n.8414 del 24/11/2015 e s.m.i., nella scheda della Misura 8 e nelle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.

In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:

- Non percepire altre agevolazioni finanziarie per gli stessi interventi oggetto di sostegno con la sottomisura interessata;
- Collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività di istruttoria, controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
- Non produrre false dichiarazioni;
- Dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal presente Avviso e dai successivi atti amministrativi correlati;
- Osservare quanto previsto dall'art. 60 del Reg. UE n.1306/2013 – Clausola di elusione: *Fatta salva*



disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

- Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità contributiva e l'applicazione del CCLL e CIPL di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla L. R. n. 28/2006 *"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare"* e dal R.R. attuativo n. 31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'articolo 2).

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 4 bis della Legge 6 aprile 2007, prevede la possibilità di compensazione dei debiti previdenziali INPS con gli aiuti comunitari, in quanto *"in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto Previdenziale"*.

I crediti INPS maturati a partire dal 2006 nei confronti degli agricoltori per i quali risulta aperto un fascicolo aziendale vengono registrati nella banca dati debitori di Agea.

In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

Inoltre, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:

Articolo 2, comma 1

"è condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;*
- b) dagli uffici regionali;*
- c) dal giudice con sentenza;*
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;*
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impeginate a svolgere tale attività per conto della Regione.*

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto



concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare.

Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati."

Articolo 2, comma 2

"Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n.28".

28. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Chiarimenti, notizie, specificazioni, informazioni potranno essere richieste a:

REFERENTE		EMAIL	TELEFONO
Responsabile sottomisura 8.6	Marcello Marabini	m.marabini@regione.puglia.it	080-5407569
Responsabile regionale Utenze portale SIAN	Nicola Cava	n.cava@regione.puglia.it	080-5405148

Tutte le comunicazioni tra l'Ufficio competente e il soggetto beneficiario successive alla presentazione del progetto avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del destinatario. A tale scopo il proponente dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria specifica casella.

29. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) le PA interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.

I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto del



diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento per le fasi di ricezione delle domande di sostegno, di verifica dei requisiti di ammissibilità e di accoglimento delle domande di sostegno, di formulazione della graduatoria di ammissibilità e di ammissione a contributo e relativa comunicazione, è il Responsabile della Sottomisura 8.6.

Per quanto riguarda la gestione delle domande di pagamento, i responsabili del procedimento sono i funzionari incaricati dai dirigenti dei Servizi Territoriali dell'Agricoltura competenti per territorio, cui le domande saranno automaticamente assegnate in base alla localizzazione degli interventi.

Eventuali diverse disposizioni procedurali saranno stabilite nel provvedimento di concessione degli aiuti.



ALLEGATI

ALLEGATO 1 - SPECIE AUTOCTONE UTILIZZABILI PER LA SOTTOMISURA 8.6

Le specie autoctone utilizzabili per le azioni 1 e 2 della sottomisura 8.6 dovranno scegliersi tra quelle riportate nell'elenco seguente e provenire dai boschi da seme della Regione Puglia, come elencati nella Determinazione Dirigenziale n. 757/2009 (paragrafo 8.2.8.6. *Informazioni specifiche della misura*), aggiornata con Determinazioni del Servizio Foreste n. 44 del 21/06/2011 e n. 211 del 11/12/2015 e con Determinazione della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 167 del 29/08/2017. Inoltre si dovrà fare riferimento alla Determinazione della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n.348 del 20/12/2017 di approvazione delle specie forestali da impiegare nelle regioni forestali della Puglia.

Acer campestre L., Acero campestre	Ostrya carpinifolia Scop., Carpino nero
Acer monspessulanum L., Acero minore	Phyllirea latifolia L., Fillirea
Acer obtusatum L., Acero opalo WK	Pinus halepensis Mill., Pino d'Aleppo
Arbutus unedo L., Corbezzolo	Pistacia lentiscus L., Lentisco
Carpinus betulus L., Carpino bianco	Pistacia terebinthus L., Terebinto
Carpinus orientalis Mill., Carpinella	Populus alba, Pioppo bianco
Ceratonia siliqua L., Carrubo	Populus tremula, Pioppo tremulo
Cercis siliquastrum L., Albero di Giuda	Prunus spinosa L., Prugnolo o Strozzapreti
Cistus incanus L., Cisto rosso	Quercus ilex L., Leccio
Cistus salvifolius L., Cisto salvifoglio	Quercus cerris L., Cerro
Cornus mas L., Corniolo	Quercus coccifera L., Quercia spinosa
Cornus sanguinea L., Sanguinello	Quercus frainetto Ten., Farnetto
Coronilla emerus L., Coronilla	Quercus macrolepis Kotschy, Vallonea
Corylus avellanae L., Nocciolo	Quercus pubescens Mill., Roverella
Crataegus monogyna Jacq., Biancospino	Quercus suber L., Sughera
Erica arborea L., Erica	Quercus trojana Webb, Fragno
Euonymus europaeus L., Fusaggine o Berretta da prete	Rhamnus alaternus L., Alaterno
Fagus sylvatica L., Faggio	Rosa canina L., Rosa selvatica
Fraxinus excelsior L., Frassino maggiore	Ruscus aculeatus L., Pungitopo
Fraxinus ornus L., Orniello	Salix alba L., Salice bianco
Fraxinus oxycarpa Bieb., Frassino meridionale	Sambucus nigra L., Sambuco nero
Ilex aquifolium L., Agrifoglio	Sorbus domestica L., Sorbo domestico
Juniperus oxycedrus L., Ginepro coccolone	Sorbus torminalis Crantz., Ciavardello
Juniperus phoenicea L., Ginepro fenicio	Tilia cordata Miller, Tiglio selvatico
Laurus nobilis L., Alloro	Tilia platyphyllos Scop., Tiglio nostrale
Ligustrum vulgare L., Ligustro	Ulmus minor L., Olmo minore
Mirtus communis L., Mirto	Viburnus tinus L., Viburno

Per la normativa regionale, in materia di commercializzazione di materiali forestali, si fa riferimento alla Delibera di Giunta Regionale n. 1177 del 18/07/2017 ed alla Determinazione della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n.58 del 20/02/2018.

Ulteriori disposizioni e dettagli relative alle specie da utilizzare sono definite nelle specifiche Linee Guida regionali e/o Disposizioni Attuative emanate dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.



**REGIONE
PUGLIA**

ALLEGATO 2

**REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI**

OGGETTO:	SOTTOMISURA 8.6: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA CONSULTAZIONE DEI FASCICOLI AZIENDALI (Compilazione - Stampa e Rilascio Domande di Sostegno PSR Puglia 2014/2020) E FORMULARI DEGLI INTERVENTI
-----------------	---

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

alla via _____ n° _____ CAP _____ CF: _____

Iscritto al N° _____ dell'Albo/Collegio Professionale dei _____ della Provincia

di _____ Tel. _____ Fax _____ Email: _____

Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata dalle Ditte, di seguito indicate con i rispettivi CUAA, che intendono presentare istanza PSR cui all'oggetto, alla presentazione delle domande relative al **PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 8.6**

CHIEDE

☐ L'AUTORIZZAZIONE all'accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per l'importazione dei dati ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale SIAN;

☐ I modelli di Formulare degli Interventi per le Ditte di seguito indicate

All'uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell'accesso ai dati del fascicolo aziendale, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____

Timbro e firma



DELEGA

Il sottoscritto _____
Nato a _____ il _____, residente in _____
alla via _____ n° _____ CAP _____ CF: _____
Iscritto al N° _____ dell'Albo/Collegio Professionale dei _____ della Provincia
di _____ TEL. _____ FAX _____ E-mail: _____

DELEGA

Il Tecnico incaricato _____
Nato a _____ il _____, residente in _____
Via _____ n° _____ CAP _____ CF: _____ Iscritto al
N° _____ dell'Albo del _____ Prov. _____
TEL. _____ FAX _____ E-mail: _____

nella sua qualità di tecnico a presentare sul portale SIAN per mio conto la domanda di pagamento
relativa al **PSR PUGLIA 2014 – 2020 - SOTTOMISURA 8.6;**

AUTORIZZA

- ☐ lo stesso all'accesso del proprio fascicolo aziendale per la **Compilazione – Rilascio - Stampa** - sul
portale SIAN della domanda;
- ☐ lo stesso alla compilazione dei Formuli degli Interventi

DICHIARA *(solo in caso di variazione)*

**DI AVER GIA' COMUNICATO AL CAA/TECNICO PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATO, LA REVOCA ALLA
PRESENTAZIONE DELLA STESSA (come da dichiarazione allegata)**

Consenso al trattamento dei dati personali

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione
degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul
settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

_____, li _____

Firma

Allegati:

- Documento di riconoscimento
- Eventuale revoca dal precedente tecnico o CAA



Elenco Ditte – Aderenti al PSR Puglia – 2014/2020 - SOTTOMISURA 8.6

N°	Denominazione ditta	CUUA	Azione (barrare)	Superfici interessate per l'azione in mq	Comune	Foglio di mappa	particelle
1			☐ Azione 1 ☐ Azione 2 ☐ Azione 3	☐ Superficie Az.1 _____ ☐ Superficie Az.2 _____ ☐ Superficie Az.3 _____			
2			☐ Azione 1 ☐ Azione 2 ☐ Azione 3	☐ Superficie Az.1 _____ ☐ Superficie Az.2 _____ ☐ Superficie Az.3 _____			
3			☐ Azione 1 ☐ Azione 2 ☐ Azione 3	☐ Superficie Az.1 _____ ☐ Superficie Az.2 _____ ☐ Superficie Az.3 _____			
...			☐ Azione 1 ☐ Azione 2 ☐ Azione 3	☐ Superficie Az.1 _____ ☐ Superficie Az.2 _____ ☐ Superficie Az.3 _____			

Timbro e firma del Tecnico Incaricato





REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

OGGETTO:	PSR PUGLIA 2014/2020 – SOTTOMISURA 8.6 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI PRIMO ACCESSO AL PORTALE SIAN
----------	---

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il
_____, residente a _____ in via _____ n°
_____ - CAP _____ CF(1): _____ TEL. _____ FAX
_____ Email: _____

CHIEDE

☐ LE CREDENZIALI (2) all'accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle domande, inviando la presente al seguente indirizzo mail: n.cava@regione.puglia.it

All'uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____

Allega alla presente:

1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;

Timbro e firma

¹ La mancata compilazione del campo comporta l'annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il C.F. di uno dei soci.
² La richiesta delle credenziali deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all'accesso al portale SIAN.





Modello PMA: aumento del valore economico

Il bando prevede, tra le condizioni di ammissibilità del progetto, di fornire informazioni adeguate circa l'aumento di valore economico aggiunto atteso, all'interno delle aree forestali, a seguito degli interventi sovvenzionati, attraverso la redazione di un Piano di Miglioramento Aziendale.

I richiedenti sono tenuti alla presentazione di un Piano le cui modalità di redazione e presentazione sono di seguito indicate.

Per gli interventi selvicolturali l'aumento del valore economico delle aree forestali si intende dimostrato quando sussistono le seguenti condizioni:

- nel caso di sfolli, se l'intervento interessa almeno il 45% delle piante presenti sulla superficie oggetto di finanziamento;
- nel caso di diradamenti di fustaie se l'intervento interessa almeno il 25% (30% nei diradamenti di conifere) delle piante presenti sulla superficie oggetto di finanziamento;
- nel caso di interventi di avviamento all'alto fusto, se l'intervento interessa boschi cedui di età di almeno due volte il turno minimo previsto;
- nel caso di rinfoltimento, se l'incremento del numero delle piante è almeno pari al 25%.

Tale condizione deve essere dimostrata sia in via previsionale, (tramite rilievi eseguiti con metodo campionario) sia al momento dell'ammissione all'istruttoria della DdS, con la relazione a firma del tecnico incaricato, sia al termine della realizzazione dell'intervento, al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo.

L'aumento del valore economico delle aree forestali, si considera raggiunto se si verificano le condizioni di seguito indicate:

- Per le operazioni di sfollo, il miglioramento economico si considera raggiunto se, a seguito della realizzazione dell'intervento, il numero delle piante rilasciate non è superiore al 55% di quelle inizialmente presenti.
- Per le operazioni di diradamento, il miglioramento economico si considera raggiunto se, a seguito della realizzazione dell'intervento, il numero delle piante rilasciate non sia superiore al 75% e al 70% di quelle inizialmente presenti, rispettivamente se trattasi di fustaia di latifoglie o di fustaia di conifere.

Per interventi di avviamento all'alto fusto, l'età del bosco, deve essere dimostrata tramite presentazione di documentazione idonea (autorizzazioni, dati storici, ecc.) o tramite determinazione del numero degli anelli di accrescimento degli alberi dimostrata tramite apposita documentazione fotografica.

Per le operazioni di rinfoltimento, il miglioramento economico si considera raggiunto, se, a seguito della realizzazione dell'intervento, il numero delle piante presenti è almeno superiore al 25% di quelle presenti prima del rinfoltimento.

Per gli investimenti diversi da quelli selvicolturali, la dimostrazione dell'aumento del valore economico delle produzioni forestali deve essere dimostrata sia in via previsionale, (tramite rilievi eseguiti con metodo campionario) sia al momento dell'ammissione all'istruttoria della DdS, con la relazione a firma del tecnico incaricato, sia al termine della realizzazione dell'intervento, al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo.

L'aumento del valore economico delle aree forestali, deve essere dimostrato secondo le seguenti modalità:

- in via previsionale, l'aumento del valore economico delle aree forestali è ritenuto potenzialmente raggiunto se, una quota pari o superiore al 40% della spesa preventivata dell'investimento è riconducibile ad almeno una delle Tipologie di Miglioramenti (A o B) di cui alla Tabella 1. Per dimostrare ciò il richiedente deve compilare la tabella 2A o 2B (in relazione alla Tipologia di Miglioramento correlata all'investimento), allegandola alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 14 punto V del bando.
- in fase di presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, l'aumento del valore economico delle aree forestali è ritenuto raggiunto se, una quota pari o superiore al 40% della spesa sostenuta è riconducibile ad almeno una delle Tipologie di Miglioramenti (A o B) di cui alla Tabella 1. Per dimostrare ciò il beneficiario deve compilare la tabella 3A o 3B (in relazione alla Tipologia di Miglioramento correlata all'investimento), allegandola alla domanda di pagamento del saldo.

TABELLA 1 - MIGLIORAMENTO PER INNOVAZIONE E REDDITUALI

Tipologia di Miglioramento		Aspetti innovativi e reddituali del progetto	Note
A	Miglioramento del livello di innovazione		Il miglioramento del livello di innovazione si intende realizzato se l'intervento determina almeno una delle seguenti tipologie di innovazione:
			• introduzione di tecnologie innovative
			• introduzione di innovazione di processo o di prodotto
B	Miglioramento della redditività		Il miglioramento della redditività si intende realizzato se l'intervento determina almeno uno dei seguenti effetti:
			• diversificazione delle produzioni
			• ottimizzazione dei fattori di produzione
			• miglioramento della qualità merceologica dei prodotti
			• sostenibilità delle produzioni forestali

TABELLA 2A Miglioramenti Attesi

Tipologia di Miglioramento A

Fase di presentazione della documentazione tecnica di cui al paragrafo 14 punto V del bando

Tipologia di intervento	Descrizione degli Investimenti previsti	Tipologia di Miglioramento	Spesa prevista
	(1)	(2)	(3)
Interventi di primo trattamento dei prodotti legnosi e non legnosi			
Interventi in attrezzature funzionali alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi			
Interventi necessari alla mobilitazione dei prodotti legnosi e non legnosi			
A) Totale spesa prevista			..
B) Spesa totale del progetto			
C) % della spesa prevista sulla spesa totale (A/B) x 100			
(1): indicare sinteticamente il o gli investimenti previsti ascrivibili alle singole tipologie di intervento			
(2); indicare quale tipologia di miglioramento (Tabella 1: A o B) è attesa a seguito della realizzazione dell'intervento			
(3): riportare la quota della spesa prevista per gli investimenti che concorre al raggiungimento delle tipologie di miglioramento			



TABELLA 2B Miglioramenti Attesi
Tipologia di Miglioramento B

Fase di presentazione della documentazione tecnica di cui al paragrafo 14 punto V del bando

Tipologia di intervento	Descrizione degli Investimenti previsti	Tipologia di Miglioramento	Spesa prevista
	(1)	(2)	(3)
Interventi di primo trattamento dei prodotti legnosi e non legnosi			
Interventi in attrezzature funzionali alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi			
Interventi necessari alla mobilitazione dei prodotti legnosi e non legnosi			
A) Totale spesa prevista			
B) Spesa totale del progetto			
C) % della spesa prevista sulla spesa totale (A/B) x 100			
(1): indicare sinteticamente il o gli investimenti previsti ascrivibili alle singole tipologie di intervento (2): indicare quale tipologia di miglioramento (Tabella1: A o B) è attesa a seguito della realizzazione dell'intervento (3): riportare la quota della spesa prevista per gli investimenti che concorre al raggiungimento delle tipologie di miglioramento			

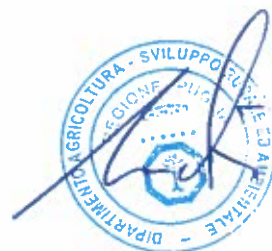


Tabella 3A Miglioramenti Attesi

Tipologia di Miglioramento A

Fase di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Tipologia di intervento	Descrizione degli investimenti realizzati	Tipologia di miglioramento	Spesa effettuata
	(1)	(2)	(3)
Interventi di primo trattamento dei prodotti legnosi e non legnosi			
Interventi in attrezzature funzionali alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi			
Interventi necessari alla mobilitazione dei prodotti legnosi e non legnosi			
A) Totale spesa prevista			
B) Spesa totale dell'investimento come da progetto			
C) % della spesa effettuata sulla spesa totale $(A/B) \times 100$			
(1): indicare sinteticamente il o gli investimenti realizzati ascrivibili alle singole tipologie di intervento			
(2): indicare quale tipologia di miglioramento (Tabella 1: A o B) è stata raggiunta a seguito della realizzazione dell'intervento			
(3): riportare la quota della spesa effettuata per gli investimenti che concorre al raggiungimento delle tipologie di miglioramento			



Tabella 3B Miglioramenti Attesi

Tipologia di Miglioramento B

Fase di presentazione della domanda di pagamento del saldo

Tipologia di intervento	Descrizione degli Investimenti realizzati	Tipologia di miglioramento	Spesa effettuata
	(1)	(2)	(3)
Interventi di primo trattamento dei prodotti legnosi e non legnosi			
Interventi in attrezzature funzionali alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi			
Interventi necessari alla mobilitazione dei prodotti legnosi e non legnosi			
A) Totale spesa prevista			
B) Spesa totale dell'investimento come da progetto			
C) % della spesa effettuata sulla spesa totale (A/B) x 100			
(1): indicare sinteticamente il o gli investimenti realizzati ascrivibili alle singole tipologie di intervento			
(2): indicare quale tipologia di miglioramento (Tabella 1: A o B) è stata raggiunta a seguito della realizzazione dell'intervento			
(3): riportare la quota della spesa effettuata per gli investimenti che concorre al raggiungimento delle tipologie di miglioramento			



Tabella 4 - INTERVENTI SELVICOLTURALI

Operazioni selvicolturali	% piante interessate	Condizioni	Realizzazione dell'incremento del valore economico (*)
Sfolli		almeno il 45% delle piante presenti sulla superficie oggetto di finanziamento	il numero delle piante rilasciate non è superiore al 55% di quelle inizialmente presenti.
Diradamenti di fustaie		almeno il 25% (30% nei diradamenti di conifere) delle piante presenti sulla superficie oggetto di finanziamento	il numero delle piante rilasciate non sia superiore al 75% e al 70% di quelle inizialmente presenti, rispettivamente se trattasi di fustaia di latifoglie o di fustaia di conifere.
Avviamento all'alto fusto		se l'intervento interessa boschi cedui di età di almeno due volte il turno minimo previsto	dimostrazione dell'età del bosco tramite presentazione di documentazione idonea (autorizzazioni, dati storici, ecc.) o tramite determinazione del numero degli anelli di accrescimento degli alberi dimostrata tramite apposita documentazione fotografica.
Incremento piante per rinfoltimento		l'incremento del numero delle piante è almeno pari al 25%	il numero delle piante presenti è almeno superiore al 25% di quelle presenti prima del rinfoltimento.

(*) L'aumento del valore economico è verificato nella fase di presentazione della domanda di pagamento del saldo